ANTONIO MARONGIU

Nel decennale della Marcia su Roma

La Magistratura italiana prima e dopo la Rivoluzione

ROMA
TIPO-LITOGRAFIA DELLE MANTELLATE
1932- ANNO XI

all'ottimo ed indimenticato Maestro
(Liceo di Sassari) nei giorni della giovinezza
d'entrambi

con affetto pari alla devozione

Antonio Marongiu

Roma, 7 gennaio '33. XI

ANTONIO MARONGIU

Nel decennale della Marcia su Roma

La Magistratura italiana prima e dopo la Rivoluzione

ROMA
TIPO-LITOGRAFIA DELLE MANTELLATE
1932- ANNO XI

PARTE PRIMA

In difesa della Magistratura

NEL DECENNALE DELLA MARCIA SU ROMA

LA MAGISTRATURA ITALIANA PRIMA E DOPO LA RIVOLUZIONE

PARTE PRIMA

"IN DIFESA DELLA MAGISTRATURA,,

I. Il giudice nella pubblica opinione

I. — E' aforisma che corre presso le genti arabe che d'un buon Cadi metà della popolazione deve dire bene.

Tutto il mondo è paese. L'opera del giudice, anche se retto e sapiente, non può avere mai l'unanimità dei consensi. La prudente sapienza araba ha creduto di poterne fissare la misura minima che deve essere raggiunta perchè si possa dire che in un paese si rende buona giustizia.

Anche a non tener conto di coloro che hanno dovuto sperimentare in proprio l'azione del giudice, ricevendone

sentenza in tutto od in parte contraria, quasi sempre da loro inattesa, (invano ricercheresti fra essi chi sia grato, o per lo meno benevolo al giudice) non si può negare che la funzione del giudice, fra tutte le attività della pubblica amministrazione, è la più bersagliata dalla pubblica opinione. Ciò deriva dal fatto che la funzione del giudicare è la più comune che ricorre in qualsiasi società, qualunque sia il suo grado di organizzazione. Chi non giudica in questo mondo? Al di sopra ed al di fuori dei giudici ufficiali, ai quali soltanto è demandato di redigere le sentenze, ogni cittadino è giudice egli stesso ed ha un proprio tribunale intimo dal quale sono giudicati i fatti proprî ed i fatti degli altri, senza limitazione sia di materia, sia di competenza e di giurisdizione.

L'opera del giudice perciò, fra le pubbliche funzioni, è quella che subisce il maggior controllo, quasi mai equanime e disinteressato, della pubblica opinione, nonchè tutta l'asprezza della sua censura, il più delle volte immeritata. Ogni sentenza del giudice, oltre i rituali mezzi d'impugnazione, ha contro di sè quelli, non sempre innocui, che fanno capo ai predetti tribunali extra-giudiziari.

II. — La leggenda cita l'episodio del calzolaio di Messina che, insofferente degli errori onde la giustizia ufficiale era amministrata, si erigeva egli stesso a giudice per correggerne tutte le manchevolezze e delle sue sentenze era anche l'esecutore. Il conte Carlo Gozzi — poco importa se

egli ha trasportato il fatto a Milano, contrariamente a quanto era stato scritto dagli autori francesi che pei primi avevan raccolto la leggenda (1) — ci ha parlato di Gianni Tina, calzolaio, il quale, appena avuta notizia d'un fatto grave avvenuto nella città, " posava la ciabatta che ricucìa e correva al detto luogo come un bracco e qui tra la turba attentissima guardava il carattere e le ferite ed il sito di quelle, e chiedeva accurato s'erano d'archibugio o coltello o spada o spuntone, e perchè era accaduto il male e come si chiamava il ferito e come il padre di lui, e dove aveva sua magione e che vivere tenea e dove usava e così del feritore; poscia dava la volta, ed a casa giunto, ordiva con ogni diligenza un lunghissimo processo segretamente addosso all'omicida; e se talora sembravagli non avere ogni circostanza ben chiara, così cautamente di lungi procurava uscire in discorso, o coi parenti del morto o del malfattore, e sì che pareagli tutto avere inteso e ogni cosa aggiungeva al processo fino a tanto che pareagli compiuto....... e scriveva la sua sentenza o d'assoluzione, se gli parea l'accusato innocente o di forca o di troncamento di testa, se reo lo giudicava, e poi, chiuso il suo processo e la sua condanna o assoluzione in una cassa, tornava a cercare lo spago, a tirare cuoio e a rattacconare le scarpette zufolando e atten-

(1) — Vedi Alessandro De Stefani: Il calzolaio di Messina — Ediz. Alpes Milano.

Nella prefazione è riportata per intero anche la novella del conte Carlo Gozzi e gli scritti del Labat e del Diderot che l'hanno preceduta.

dendo ciò che la giustizia da vero sopra al carcerato omicida disponea, tutto beato „.

Se dalla colorita narrazione dello scrittore si tolga tutta la necessaria esagerazione della caricatura, Gianni Tina, calzolaio di Milano o di Messina che sia — le due nobili città non vorranno certo disputarsi l' onore d' averlo visto nascere entro le loro mura — è una figura profondamente umana, nella sua reale essenza.

E come in ogni tempo è possibile che la giustizia umana — perchè provveduta di soli mezzi umani e perciò spesso fallaci — cada in errore, così potè avvenire che la stessa giustizia, ai tempi di mastro Gianni Tina, condannasse a morte tale che nella bottega del calzolaio era stato assolto, ed allora " egli nabissava e gonfiava e andava borbottando che oggimai è morta la giustizia e so ben io, m'intendo ben io, basta, se avessi uno esercito sotto mio potere, vorrei vedere se fossi buono a salvare l' innocenza, ma io sono poveretto, convien chiudere gli occhi „.

Naturalmente non era escluso il caso opposto: spesso taluno era assolto che nella sentenza di mastro Tina risultava condannato a morte. Allora egli non si conteneva più nelle consuete denigrazioni contro il giudice, ma a questo sostituendosi — ecco in che mastro Tina si differenzia sostanzialmente da tutta la massa di coloro che sogliono essere i giudici dei giudici! — contro l' ingiustizia del giudice gli era facile trovare quel rimedio che non era possibile nel caso opposto, della condanna, cioè, dell' innocente. E diceva:

“Io ringrazio Iddio che sono ora in caso di porre rimedio al male operato della giustizia, e, aspettata la notte, caricato a tre palle un archibugio, s’appostava da un canto nascosto vicino alla casa del liberato e quando venia per picchiare all’uscio, Gianni gli faceva fuoco sopra e scaricategli le tre palle nel cranio, te lo distendeva là, come un tappeto, e tutto placido tornavasene allo albergo suo, e scriveva sotto la sentenza: *eseguita addì tanti del cotal anno*, e richiudeva i suoi quaderni, e dormia poi tranquillo e sodo; e così ponea rimedio al male operato della giustizia„.

III. — Il fenomeno dell’incomprensione del giudice è comune a tutte le classi sociali, dalle più umili alle più elevate. Sono ben pochi quelli che si rendono conto del travaglio che l’alta funzione, non a torto chiamata divina, produce nell’animo del giudice: meno ancora quelli che arrivano a persuadersi che la funzione stessa è scuola di virtù per chi la esercita.

Al giudice che fa giustizia agli altri nessuno rende giustizia. Il sospetto circonda ed annebbia l’opera sua: tutto è messo in dubbio, onestà, sapere, indipendenza di carattere. Nei primi anni di questo suo ministero egli se ne amareggia. Ma vi si rassegna col passar degli anni. Nè è semplicemente una frase quella che gli ricorda come soltanto nella sua coscienza possa trovare compenso e conforto della sua fatica, che non gli dà tregua, che lo segue di giorno, di notte, nelle ore di riposo, a passeggio, dovunque il suo cervello sia in grado di funzionare. Oh le notti insonni passate nel bilanciare il pro ed il contro della decisione che sta per adottare!

E poichè l' argomento ne porge l' occasione, ai giovanissimi del nostro Ordine, che portano fra di noi tutta la balda freschezza della loro vita, vogliamo ricordare, come a suo tempo anche a noi fu ricordato, l' insegnamento perenne tramandato dai grandi che ci hanno preceduto, ed è che magistratura è missione, è sacerdozio.

Il giorno che la sua funzione sia considerata soltanto quale un rapporto d' impiego, ne sarebbe del tutto svalutata la sua importanza.

II. Il giudice nelle opere letterarie

I. — Sarebbe studio interessante e dilettevole quello che si proponesse di rilevare dai libri, così detti, di lettura amena, come gli autori che hanno messo la loro opera al servizio della fantasia, abbiano concepito ed inteso la vita intima e professionale dei giudici. E non riuscirebbe d'altra parte opera inutile anche dal punto di vista storico, se è vero quello che comunemente ritiensi, che, cioè, da questi lavori di fantasia possa desumersi l'esatta dipintura dei costumi dell'epoca alla quale si riferiscono.

Chi n'abbia voglia e capacità potrà indugiarsi in tale ricerca. Dal canto nostro ci limiteremo a spigolare qualche dettaglio dalle scarse letture, purtroppo, che abbiamo potuto fare di tal genere di opere: e sarà sufficiente ai fini della dimostrazione che ci siamo proposti.

II. — Anzitutto una breve occhiata fuori di casa nostra.

Non sappiamo — nè questa è indagine confacente al genere degli studi cui ci siamo dedicati — se la magistratura francese abbia in alcun tempo pensato d'essere menomata nell'estimazione dei suoi concittadini per effetto di quelle caratteristiche figure di giudici che l'autore della Commedia Umana ci ha tramandato nei suoi volumi.

Tipico fra gli altri quel presidente Camusot che ha potuto arrivare ai fastigi dei più alti gradi dell'Ordine sovrattutto in grazia del sapiente aiuto che gli proveniva da sua moglie. E' proprio per lui che l'autore scrisse la nota frase: " essere promosso, ecco la parola terribile, l'idea che ai nostri giorni cambia il magistrato in funzionario „.

E' da credere però che il Balzac non poteva urtare la suscettibilità d'alcuno perchè non ha preso dalla realtà della vita i tipi che ha descritto, figli tutti della sua fantasia, tanto che il Bourget ha potuto affermare che quello scrittore " sembra aver meno osservato la società del suo tempo, di quello che non abbia contribuito a formarne una. Taluno dei suoi personaggi era più vero nel 1860 che nel 1835 „.

E poi se di qualche tipo di magistrato, fra quelli descritti dal Balzac, non può dirsi che facesse onore all'Ordine, al quale apparteneva, lo stesso scrittore tuttavia non manca d'esprimere qualche volta giudizio più degno ed elevato per la magistratura. Non sappiamo resistere alla tentazione di rinnovare il ricordo delle parole ch'egli mette in bocca ad un procuratore generale: " Il condannato non sa che il magistrato prova delle angoscie pari alle sue. In questo momento, legato l'uno all'altro per mezzo d'un foglio di carta, io, la società che si vendica, lui, il delitto da espiare, siamo il medesimo dovere a due faccie, due esistenze sondate per un momento dal coltello della legge. Quei dolori così profondi del magistrato chi li compiange? chi li conforta? La nostra gloria è di seppellirli nel fondo dei nostri cuori. Il

prete con la vita offerta a Dio, il soldato e le sue mille morti date al paese mi sembrano più felici del magistrato con le sue esitanze, i suoi timori, la sua terribile responsabilità „.

III. — Caratteristico fra gli altri — il lettore certamente lo ricorderà per averlo letto nella *Risurrezione* del Tolstoi — è quel tipico collegio di giudici preposto al giudizio della donna Maslova, imputata di veneficio e di furto.

I giurati avevano dato un verdetto contraddittorio, in conseguenza del quale l'imputata, ch'essi avevano creduto d'assolvere, doveva invece riportare una forte condanna.

Il presidente avvertiva l'incongruenza, ma aveva fretta d'andar via per non mancare all'appuntamento con la sua amante. Tuttavia consultava i giudici. Quello di destra aveva l'animo inacidito per una scenata che la mattina gli aveva fatto la moglie nel richiedergli dell'altro danaro per far la spesa giornaliera. " Non si può, egli rispose alla domanda del presidente. I giornali hanno già troppe volte protestato contro le frequenti assoluzioni „.

L'altro aveva l'abitudine di trarre da circostanze fortuite ogni decisione relativa sia alla sua vita privata, sia al suo ufficio di giudice. Entrando nella sala aveva prestabilito che se il numero dei passi necessari per giungere dalla porta alla sua poltrona fosse stato esattamente divisibile per tre, la nuova cura intrapresa contro il catarro gastrico, da cui era affetto, sarebbe riuscita proficua.

Alla richiesta del presidente guardò il numero d'ordine del processo... non era divisibile per tre. Tuttavia il suo animo era buono e diede voto favorevole, il solo fra i componenti del collegio.

Quarto fra cotanto senno, il sostituto procuratore rappresentante del Pubblico Ministero. Egli aveva scritto un lodato opuscolo sulla schiavitù nel diritto romano e, fermamente deciso a fare una buona carriera, trovava indispensabile che tutti i processi ai quali prendeva parte finissero con la condanna.

Questa forse è soltanto letteratura!

IV. Più lunga sosta converrebbe fare in casa nostra. Dopo i due colossi della letteratura narrativa francese e russa, sarebbe bene soffermarci più davvicino a considerare quale sia il pensiero dei novellieri italiani sulle cose nostre.

A questo punto par di vedere qualcuno alzare le spalle, come se volesse dire che è fatica inutile, trattandosi di giudizi ai quali non è da attribuire alcuna importanza. Non sembra accettabile tale opinione. Chè quegli scrittori sono da considerare come esponenti della pubblica opinione non privi d'autorità. Essi non oserebbero mai presentare ai lettori il quadro di una magistratura corrotta ed ignorante se nel pubblico avesse salde basi l'opinione contraria. Si tranquillizzi in ogni modo il lettore, giacchè in questo lavoro non vuolsi fare l'antologia di tutte le male parole che sull'opera della magistratura si leggono nei romanzi italiani.

Un solo autore basterà, scelto fra quelli dei giorni nostri: Guglielmo Ferrero.

La denigrazione gravissima, se anche involontaria, ma ingiusta, perchè immeritata come sempre, riceve uno speciale carattere di maggiore gravità, ai danni del corpo nobilissimo che è preso di mira, sovrattutto per la persona dell'autore, la cui attività letteraria e scientifica s'è svolta specialmente nel campo storico.

Non è dunque il solito narratore di fole, uso a ritrarre dalla sua fantasia e non dalla vita veramente vissuta i suoi personaggi nei loro tratti particolari e psicologici.

L'opera attuale del Ferrero ha quasi significato, se non m'inganno, di continuazione di quella sua precedente.

Dopo aver esposto — qualcuno dice in forma di romanzo — la storia romana, egli attualmente prendendo a pretesto un comune fatto di cronaca, s'è accinto a rappresentare dal vero la società romana, in quanto sovrattutto e tipicamente italiana, dei nostri giorni. (1)

V. — La storia comincia nell'anno 1895.... (proprio l'anno in cui chi scrive queste note è stato nominato uditore giudiziario!).

(1) Guglielmo Ferrero — Le due verità.
id. — La rivolta del figlio.
id. — Sudore e sangue — Ediz. Mondadori.

Se quest'opera avesse fortuna e resistesse all'azione del tempo, la qualità di storico del suo autore potrebbe conferirle speciale importanza di documento, onde per esso rimarrebbe consacrata, per le generazioni venture, la nequizia d'una magistratura indegna molto più che inetta: al pari di quella, ad es., che, nella prima espansione militare e mercantile di Roma, dava di sè così miserando spettacolo, tanto che si videro magistrati avviarsi al foro mezzo brilli, con gli occhi lucenti, ed interrompere ogni tanto le loro faccende per correre alle anfore, che gli edili facevano porre agli angoli appartati delle strade e delle piazze, a conforto di quanti sentissero per via l'effetto del troppo bere. (1) Oppure come quel pretore Ostilio Tubulo che nel 142 fu scoperto a vendere la sentenza in un processo d'assassinio (2).

Eppoi è lo stesso scrittore che si preoccupa di togliere dall'animo del lettore ogni motivo di dubbiezza. Quel che narra ha importanza di storia: " Per scrivere la quale l'autore ha ricorso sì, per lumi ed aiuti alla storia, che con metodo infallibile accerta ciò che è successo.... ma s'è rivolto anche ad una pazzerella, più alla mano e meno affaccendata, alla Poesia; non a quella che scandisce i versi o accoppia le rime, ma a quella che divina, anima e crea ,,.

Il fatto della causa — si tratta proprio d'un processo penale — è questo. Morto improvvisamente Alberto Cava-

---

(1) Ferrero — Grandezza e decadenza di Roma — Vol. I. pag. 39.
(2) id. id. — id. pag. 64.

lieri, sorse il sospetto che si trattasse di veneficio e s'iniziò l'azione penale a carico della vedova.

Contro di lei si dettero convegno nelle sale della giustizia tutti i peggiori criminali assunti come parti e come giudici: anzitutto la suocera, implacabile accusatrice; poi l'avvocato di parte civile che, convinto dell'innocenza dell'imputata, ne voleva tuttavia la condanna, attenendosi alla sua teoria secondo la quale " le testimonianze false sono le sole che calzano a pennello con ciò che la giustizia vuole "; il perito chimico, senatore del Regno, che si rese scientemente colpevole di falsa perizia per non confessare il suo errore iniziale d'aver scambiato le *ptomaine* (sostanze in putrefazione che si formano nel cadavere) con un alcaloide vegetale. Ed infine la sezione di accusa di Firenze che deliberò il rinvio della donna al giudizio della corte d'assise è così presentata dallo storico romanziere: " è successo che una volta ancora si sono trovati insieme un birbone, un vigliacco e un galantuomo; e come al solito, dopo aver tentennato un po', il vigliacco ha fatto comunella col birbone per accoppare il galantuomo ".

VI. — Il fatto richiama alla mente un altro caso del genere, definito dalla corte d'assise di Bologna, a carico d'un ex ufficiale, inputato d'aver avvelenato i suoceri. La possibilità che lo scrittore, nel foggiare il fatto del suo romanzo, siasi ispirato al caso vero è resa più evidente dalla larga eco che questo ebbe nei giornali della penisola che pubbli-

carono estesi resoconti del dibattimento. Bologna, la cara ed amata Bologna, non può averlo dimenticato. Anche in quel processo si discusse di ptomaine e di alcaloidi, con piena identità di problema scientifico in materia che esce fuori dalle nozioni ordinarie di tutti coloro che non vi si sono espressamente dedicati.

Ma se quell'episodio giudiziario da cui lo scrittore ha tratto l'ispirazione per il fatto centrale del suo romanzo dà, senza possibilità di riserva alcuna, la prova certa che l'opera dei magistrati che sono concorsi nel giudizio è stata del tutto incensurabile, perchè mai lo scrittore, impossessandosi del fatto, ha invocato la collaborazione della traditrice pazzerella soltanto per mettere in luce, contro la verità, una magistratura corrotta ed indegna?

Si danno spesso situazioni di fatto che s'impongono anche, non dico alla coscienza, perchè questa nella concezione del nostro autore non esiste, ma al cervello del magistrato, per quanto sciagurato e malfattore egli possa essere, in modo che non gli sia possibile la scelta fra due diverse vie da seguire, ma sia costretto, contro il suo perverso desiderio, di battere l'unica strada che la situazione gli presenta come possibile.

Il veneficio infatti è reato in ordine al quale la prova posa principalmente sulla generica. Dev'essere rigorosamente accertato l'uso del veleno, dal quale poi, con nesso di causa ad effetto, sia derivata la morte. Orbene se la sezione d'accusa di Firenze avesse in realtà decretato il rinvio dell'im-

putata nelle condizioni della prova, generica e specifica, indicate nel romanzo, avrebbe sollevato contro di sè tale coro unanime d'indignazione da indurre financo il Perseo di celliniana creazione, nel vedersi passare accanto quei magistrati, a scaraventare contro di loro quella testa che costituisce la secolare fatica del suo braccio!

VII. — Si dirà: è un caso isolato. Una rondine non fa primavera, o meglio, un gabbiano non vuol dire tempesta. L' accertata esistenza d' un collegio giudiziario, composto di birbe, non vuol dire che tutta la magistratura sia fatta ad immagine e somiglianza di quello. La sezione d'accusa di Firenze dell'anno di grazia 1895 è l'eccezione e, come tale, conferma la regola della tradizionale probità dell'ordine giudiziario.

Tutte buone parole. Così parlano le persone indulgenti.

Ma lo scrittore non è fra di esse. La sua opinione è un vero uragano contro la *Giustizia* (evidente sineddoche per indicare il complesso delle persone cui è demandato l'incarico di amministrarla). Ecco quel che ne pensa: " *qualche volta è estrosa, isterica, feroce o indulgente a capriccio; che sotto il mantello nasconde falsi pesi e qualche volta sa con mano di giocoliere barattare i buoni ed i cattivi, senza che il pubblico, il quale guarda e non vede, se ne accorga; che ogni tanto cede alle intimidazioni del Potere, alle subdole*

sollecitazioni degl'interessi o addirittura all'intrigo di loggia, di sagrestia o di alcova (anche di alcova!! poveri giudici, non avrei mai creduto!...); *che è schiava della carta su cui scrive e del privilegio, accordato a lei non si sa se da Dio o dal Diavolo, che il suo inchiostro faccia su quella carta testo di verità, perchè, per pigrizia, per puntiglio, per odio o per amore, non vuol mai rivedere quello che ha scritto, anche se l'ha scritto in fretta e dopo un'occhiata sommaria alle cose* „.

Altro che il calzolaio di Messina!

Questa è l'opinione di Guglielmo Ferrero sulla Giustizia del suo paese!

Non basta. Un'ultima citazione della sua prosa.

Traendo argomento dalla presenza del simbolo della Croce nelle aule d'udienza, egli fa credere che Cristo lanci l'anatema contro la maledetta nostra funzione: “ Io son qua, io figlio di Dio e Redentore, per regolare sentenza d'un regio tribunale, reclamata ed acclamata dall'opinione pubblica e dai giornalisti del tempo. *Giudicate da me quanto vale la Giustizia umana, lo Stato nel cui nome parla, la ricchezza che la nutre e la veste, la scienza che le presta i suoi occhiali, i giornali che le fanno da portavoce o da suggeritori, l'opinione del mondo che l'ammira* „.

III.

Un tentativo di difesa, se è possibile.

I — Non è stata mai scritta un' invettiva così feroce contro l' ordine giudiziario.

Il giudizio dello storico ha significato della più severa condanna, senza riserve di sorta, senza eccezioni. I giudici sono giudicati. La magistratura italiana è per lui un' associazione di malfattori: falsari, barattieri, venduti, servi del potere, facili a far pendere le false bilance a favore dell' ingiusto e dell' iniquo. Non rimane che farne la cernita per stabilire a quali degli ultimi gironi dell' inferno dantesco essi debbono essere definitivamente destinati.

E' spaventevole che una persona di mente così elevata siasi potuta indurre ad un giudizio, la cui gravità è superata solo dall' ingiustizia del medesimo. Quell' accusa ch' egli muove alla giustizia del suo paese, ch' essa cioè, schiava della carta su cui scrive, non vuole rivedere i suoi giudizi affrettati e non rispondenti alla realtà dei fatti, — quasi che le nostre procedure non fossero irte, fin troppo, di mezzi d'impugnazione per correggere le sentenze errate — quell'accusa a maggior ragione e con più sicuro fondamento, si può ritor-

cere contro di lui per dirgli che il suo giudizio è profondamente errato, in tutto e per tutto; è frutto d'imperdonabile leggerezza, e costituisce una cattiva azione.

. — Noi magistrati siamo abituati a portare con rassegnazione il peso della croce delle nostre funzioni, troppo gravi invero in rapporto alla piccolezza, o meglio alla debolezza delle nostre persone. Siamo troppo piccola cosa in relazione al potere immenso che è nelle nostre mani. Quanto al pubblico favore, forse quel cinquanta per cento di consensi, che è reputato sufficiente a favore del buon Cadi, non ci manca. Stimati certo sì, ben voluti assolutamente no. Non è pessimismo il nostro: è la dura, cruda verità. Se le classi colte hanno opinioni di tanta gravità a carico del giudice, non è da meravigliare che presso il popolo la diffienza ed il discredito siano accolti senza eccezione.

Il magistrato nulla fa per reagire contro l'ingiustizia della quale è vittima. E se essa lo addolora perchè anche lui è uomo fatto di carne e d'ossa, tuttavia la dolorosa constatazione non lo smuove d'un millimetro dalla sua via. Nel dar lettura delle sue sentenze non è uso guardare in viso gl'interessati od il pubblico per scrutare come essi accolgano i suoi responsi.

Chi scrive queste note è il più modesto fra i suoi colleghi. Non a lui certamente spettava di rilevare l'ingiu-

stizia. Se pel grave fatto personale della magistratura egli prende la parola, è perchè pensa che gli altri, forse, non conoscono l' accusa, o forse anche, nel loro nobile disdegno, intendono esser miglior consiglio seguire l' opinione del Davanzati, il quale insegnava: "I versi di Bibaculo e di Catullo trafiggevano gl' imperatori; Cesare e Augusto, i divini, e li patirono e lasciarono leggere; perchè queste cose sprezzate, vaniscono, adirandoti le confessi. Adirarsi è come tagliar l' erbe maligne tra le tue terre, che si rimettono più rigogliose".

Ma l' ingiuria una volta tanto dev' essere rilevata. La nostra consueta impassibilità dà forza e coraggio a tutti per ingiuriare.

E l' ingiuria attuale, per la gravità intrinseca della medesima, per la persona che se n' è resa colpevole, e per gli altri elementi cui s' è accennato, esce fuori dell'ordinario.

Si potrà obiettare in fine che questa difesa arriva a distanza di qualche anno dall' ingiuria. Che colpa a noi, se, distratti dal nostro grave lavoro, possiamo dedicare alle opere letterarie solo le briciole del nostro tempo e conseguentemente prendere nozione di esse con ritardo?

IV.

Continua la difesa

I. — Sono già oltre sette lustri ch' io .... Perdoni il lettore, se costretto dalla gravità degli addebiti mossi alla magistratura, contro i quali non è possibile addurre prove concrete per dimostrarne la fallacia, lo scrivente debba ricorrere all' *io odioso*, come giustamente lo qualificava il Pascal.

E riprendendo l' interrotto discorso, da oltre sette lustri ho l' onore d' appartenere alla giustizia italiana. Ho fatto parte di collegi giudiziari d' ogni grado, in varie città del Regno e delle colonie. Ho lavorato insieme a moltissimi colleghi, ai quali sento, in questo momento, di dover mandare il mio commosso saluto fatto d' amicizia, di affetto, di stima. *Posso con sicura coscienza proclamare che di nessuno, nessuno dico, dei colleghi che ho conosciuto ho mai avuto motivo di dubitare.* Abbiamo giudicato insieme cause gravissime, nel ramo civile e penale, nelle quali erano impegnati, taluna volta, membri autorevoli della politica e della pubblica amministrazione, tal altra massoni, qualche volta anche sacerdoti, banchieri; abbiamo discusso insieme fatti di alcova, questioni di interessi gravissimi. Talvolta la mia opinione non è stata quella che ha trionfato nel giudizio del collegio: le nostre discussioni sono state non di rado calorose e vivaci. Mai ho

potuto notare che alcuno dei miei colleghi cedesse, nel suo intimo, a pressioni che non fossero quelle della sua coscienza, esclusivamente. Si è peccato qualche volta insieme, in casi specialissimi, ma non per fini inconfessabili, cedendo alla pietà più di quello che lo stretto rigore della legge potesse consentire. Dopo tutto la nostra è giustizia umana!

— "Siete ligi al Potere„ dice il rigido censore nel suo romanzo.

Questa delle pressioni del Potere non è che una leggenda creata dal sospetto. Come la povertà del giudice fa credere ch'egli sia incline verso il ricco a danno del povero, così la sua indifesa debolezza personale lo fa apparire facile strumento nelle mani del Potere.

Penso a tutti i vecchi magistrati che lasciano la loro lunga onorata carriera senza aver mai avuto l'occasione di mostrare tangibilmente al Potere la propria indipendenza. E continueremo ancora, io prevedo, senza che il Potere si decida a domandarci — (intendiamoci bene: una delle parti almeno, in ogni giudizio chiede quello che il giudice non può concedere. Non è di ciò che voglio dire, ma sibbene dell'imposizione fatta al giudice o della sua ingiusta acquiescenza a favore della parte immeritevole) — ciò che la nostra coscienza c'interdice di accordare.

II. Tuttavia qualche cosa bisogna concedere alla critica dell'uomo sapiente. La difesa eccessiva perde la sua efficacia di persuasione.

Confessiamo adunque: ligi al Potere, proprio no. Ma ligi, servi addirittura dello Stato e delle sue leggi, questo sì. Perciò n' è derivata a noi l' accusa: *o retrogradi o servili*. Ma se la Paolina Leopardi, nella dolorosa alternativa d' avere i figli o miseri o codardi, aveva la facoltà d' eleggerli miseri, noi non possiamo levarci di dosso nessuno dei due qualificativi. Non coesistono, è vero, nel medesimo tempo. In un determinato periodo retrogradi, successivamente servili.

Retrogradi quando? Oh gran ventura per chi ha vissuto i tempi fortunati della libertà! Ognuno allora poteva dire pane al pane e vino al vino, con tutti i qualificativi di suo pessimo gusto, senza ritegno di sorta, anche se il pane fosse il Re e lo Stato il vino. E non solo con le parole, ma anche coi fatti.

E c' erano anche i surrogati dei nostri collegi giudiziari, i così detti *tribunali rossi* che si sostituivano ai giudici ufficiali, inetti nella loro mai smentita incomprensione delle particolari esigenze del momento. Quanti fastidi dava allora al Governo la magistratura retrograda! Quante volte questa si sentì inutilmente ripetere che la sua opera impolitica rovinava quella sapiente dei prefetti, costretti ad agire secondo le perentorie istruzioni di Roma!

I giudici imperterriti nella loro codina cocciutaggine si ostinavano a condannare — e niente di meno per estorsione, per uno, cioè, dei reati compresi nel nostro codice tra i furti violenti — i componenti dei tribunali rossi per le taglie

che imponevano ed ésigevano da coloro che osavano ribellarsi alla volontà delle leghe!

Basta dare un' occhiata alle raccolte di giurisprudenza di quegli anni per vedere che pò po' di iniquità sono sancite in quelle sentenze! Dal lato artistico, per così dire, la magistratura dava prova di carattere, è vero; ma ricordava un pò Catilina che, pur grandeggiando la sua opera nel male, non manca di destare ammirazione.

E si osava sentenziare, come meglio ricorderemo in appresso, che il boicottaggio è reato; che lo sciopero, se ha quei determinati caratteri che la legge penale indica, dev'essere punito; che il sindaco commette atto arbitrario se impone al clero di lasciare il cadavere sulla soglia del cimitero, dove è interdetto l' accesso del sacerdote (Sacerdoti, non dimenticate le delizie degli anni passati quando al Vescovo era inibito l' accesso nel cimitero di Molinella!!); e tante, tante altre enormità del genere.

Ed era incorreggibile quella Giustizia! A nulla valevano i moniti del Potere, le minacce delle classi dominanti, della stampa rossa, la più importante, la più letta, che prediceva quotidianamente il prossimo sterminio della magistratura ribelle. Nè la smuoveva la constatazione del boicottaggio, ond'essa stessa era fatta segno, tanto che bene spesso i suoi mandati di cattura rimanevano chiusi nel cassetto della scrivania del questore (per conferma chiedetene, se vi pare, ai procuratori generali che in quel beato periodo di tempo hanno esercitato le loro funzioni nelle così dette provincie rosse).

La preconizzata rivoluzione sociale era attesa da un giorno all'altro. I giudici non si facevano illusioni al riguardo e si rivedevano mentalmente in quelle condizioni nelle quali ora vediamo qualche generale od alto funzionario del cessato regime russo per le varie città europee ad esercitarvi i più umili mestieri per campare la vita. Oh gli allegri discorsi fra loro, quando si discuteva della futura professione dopo il licenziamento in massa!

Vi fu qualche eccezione, perchè negarlo? I principî allora dominanti avevano fatto breccia nell'animo di qualche giudice: una esigua minoranza però, quantità trascurabile! La Cassazione fu sempre inflessibile. E' avvenuto che qualche giudice — è una pubblica confessione ch' io faccio — ragionasse: "I colpevoli non sono i membri del tribunale rosso, poveri contadini ignoranti; ma i loro capi che li spingono per quella via. Come possono essi aver coscienza della delittuosa illeceità delle taglie, quando il prefetto, ad istanza degl' interessati colpiti dalla sentenza del tribunale rosso, non si peritava di chiamarli presso di sè nel suo gabinetto per persuaderli a ridurre la multa a più modeste proporzioni, quasi istituendo così uno speciale giudizio di secondo grado?,,.

Se la cosa sembrasse incredibile, tanta è la evidente enormità di siffatta dedizione dell'autorità politica, basta leggere, per persuadersene, la sentenza della Corte d' Appello di Bologna in data 28 gennaio 1922 (appellante Baviera) nella quale appunto si registra: " a questo proposito appare del tutto sincera la protesta dell'imputato Cavazza,.... che pur non

negando i fatti che gli sono attribuiti (una delle tante estorsioni preindicate) dichiara di avere la coscienza di non aver commesso reato di sorta, avendo agito sempre alla luce del sole, in presenza anche degli agenti della forza pubblica, *mentre talvolta la suprema autorità politica della provincia è intervenuta per indurre le leghe a mitigare le loro pretese e ridurre le multe imposte* „.

La Cassazione, più retrograda che mai, annullava la sentenza col rabbuffo che, se non colle stesse parole, in sostanza voleva dire: “ fate i giudici, applicate le leggi a chiunque si sia reso colpevole di reato. Questo è il nostro compito „.

Ora non era veramente eroica in quei tempi la magistratura italiana? Nessuno, è vero, lo riconosceva; nessuno oggi se ne ricorda.

E la taccia di retrogradi li ha accompagnati non soltanto in quel fortunoso periodo. Anche prima, anche prima: quando fiorivano, in quella primavera italica, le dolci teorie democratiche, dalle quali poi sono direttamente derivate quelle più accese, che avevano per motto: “ dalli al tronco dello Stato „.

La giurisprudenza allora non era in contrasto con la piazza, o col Potere: il conflitto era solo ed esclusivamente cartaceo, per così dire. I più non lo avvertivano. Il suo avversario era allora la Dottrina. Avversario, a dir vero, non è la parola esatta, perchè tale non è mai da considerarsi il nostro maestro, che ci ha educato e preparato alla missione

da noi esercitata, anche se qualche volta, in taluna questione, il discepolo senta di non poterne dividere l'opinione.

Così, per limitarci ad un solo esempio — e si potrebbe citarne molti, — la giurisprudenza, contrariamente agli insegnamenti della dottrina, dichiarava allora che l'esercito è istituzione costituzionale dello Stato, agli effetti dell'applicabilità dell'art. 126 c. p. 1889 e via via, allargando questa massima, tale riteneva successivamente l'Arma benemerita, e poi la Regia guardia, ed in fine, ai nostri giorni la Milizia nazionale.

Oggi quegli spiriti irrequieti, che sono forse un lontano derivato delle fazioni, che in altri tempi hanno dilaniato l'Italia, accusano la magistratura di servilismo, sol perchè la concezione dello Stato, che il Governo Fascista impone ai cittadini, è conforme a quella che è stata sempre carne e sangue della giustizia italiana. L'animo suo oggi riposa, perchè il suo compito è più semplice e facile. I giudici sostanzialmente sono tutti fascisti, anche se essi non siano materialmente inscritti nel partito, e lo sono senza sforzo della loro coscienza, tranquillamente, senza rinunzie o modifiche a quello che è sempre stato il patrimonio delle loro idee.

Essi perciò hanno la coscienza d'avere in qualche modo contribuito al felice stato attuale delle cose, allo stesso modo come l'ultimo pilone del ponte, che sta per crollare, trattiene spesso l'imminente rovina. Guai se la Giustizia non avesse resistito, secondata e compresa sempre dalla fida

Arma dei Carabinieri. A Lei specialmente spetta il merito d'aver trattenuto la furia devastatrice dell' orda comunista, d' aver stroncato a suon d' anni di reclusione tutte le velleità giudiziarie delle leghe coi loro tribunali rossi, d' aver combattuto ed ostacolato nei limiti delle sue facoltà lo strapotere di quelle organizzazioni. Se essa non fosse stata d'ostacolo, non avesse costituito l'unica remora alla dilagante marea sovversiva, la rovina sarebbe stata completa prima che il Fascismo avesse potuto compiere la sua opera di redenzione, perchè non sarebbe stato più in tempo.

Onde, dato che una volta tanto il giudice italiano erge la testa di fronte ai suoi detrattori e rivendica, non con aggettivi ma con fatti incontrastabili, il suo merito, lasciate ch'egli ricordi, per l'Ordine al quale appartiene, l'apostrofe dantesca, che sembra appropriata, affermando che di fronte alla Nazione egli può dirsi

colui che la difesi a viso aperto.

PARTE SECONDA

La Magistratura italiana prima e dopo la Rivoluzione

PARTE SECONDA

" LA MAGISTRATURA ITALIANA PRIMA E DOPO LA RIVOLUZIONE "

I.

Perchè i giovani sappiano e gl'immemori ricordino.

I. — Un giornale di Roma (1) recentemente pubblicava che, celebrandosi la ricorrenza d'una grande tappa della Rivoluzione, un giovane fascista parlando ai suoi camerati, in uno dei gruppi rionali della Capitale, diceva con commossa semplicità: " le rievocazioni sono necessarie, perchè noi giovanissimi che eravamo fanciulli al momento della Marcia su Roma, non sappiamo neppure il valore di certe parole. Che cosa fosse lo sciopero generale, che cosa fosse la paralisi di tutta la vita della Nazione, come fosse ridotta la vita in Italia, quando, complici i Governi che si palleggiavano le responsabilità, dominavano i rossi soprattutto nelle campagne e nei villaggi, quale fosse l' onta di veder vilipesa la bandiera nazionale e offesi e dileggiati e percossi i mutilati ed i decorati, noi giovanissimi non sappiamo.

---

(1) Il *Messaggero* del 1° agosto 1932-X - pag. prima.

Noi siamo fascisti ; ma perchè l' orgoglio di questa nostra condizione sia pieno, perchè sia più ardente la fede, più decisa la promessa di fedeltà al Duce, bisogna che ci sia ricordato che cosa l'Italia era diventata prima del Fascismo, che cosa l' Italia sarebbe diventata definitivamente senza il Fascismo, che cosa l' Italia, nel suo splendore, nella sua forza, nella sua grandezza, nella sua serena convivenza civile di oggi deve al Fascismo, che cosa l' Italia deve a Mussolini „.

L' appello del giovane fascista non dev' essere lasciato cadere inascoltato. I giovani che si affacciano ora alla vita pubblica possono agevolmente rendersi conto da sè della grandiosità dell' opera che il Fascismo va compiendo per la grandezza dell' Italia : opere pubbliche, bonifiche, scuole, la battaglia del grano, ecc. ecc..... e, dal punto di vista sociale e politico, non soltanto la creazione dello Stato corporativo, che per indubbi segni sarà la futura forma di reggimento degli Stati nelle Nazioni civili, ma anche — e soprattutto — l'autorità dello Stato elevata al massimo grado. Tutto ciò, la notizia, ad es., che il raccolto del grano in quest'anno è stato di settantacinque milioni di quintali — onde è convinzione generale che il Fascismo è una benedizione di Dio — è ben poca cosa in paragone dell'opera meravigliosa compiuta per la rigenerazione degli animi.

Gl' italiani, in mezzo ai quali vive il giovane fascista anzidetto, non sono gli stessi che costituivano la popolazione della nostra patria due lustri or sono ed antecedentemente.

La trasformazione è completa: nessun'opera di bonifica può avere l'importanza di quella che fu compiuta sull'anima degli italiani oggi radicalmente mutata.

A ragione perciò il giovane fascista avverte che la nozione sua e dei suoi coetanei sulle benemerenze del Fascismo è del tutto inadeguata alla loro importanza.

Gl' italiani d' oggi vivono e sentono fascisticamente : il distintivo del Partito all'occhiello portato dai singoli era ardimento di pochi, a costo della vita, dieci anni or sono, come lo è tuttora in taluni paesi stranieri.

Oggi da noi esso designa che chi lo porta appartiene alla *Milizia civile al servizio dello Stato Fascista* — si direbbe quasi l'ordine dei terziari della Nazione fascista — mentre è totalitariamente fascista l'anima degli italiani. In considerazione di ciò, nel decennio della Marcia su Roma, il Partito precisa così il novissimo suo obiettivo, che non è meno severo ed importante.

Che l' Italia sia totalitariamente fascista è riconosciuto anche dagli stranieri, i quali esercitano il loro privato personale controllo (onde non n' è certamente offesa la sovranità dello Stato) in piena libertà.

Non si deve negare importanza al loro giudizio, se è vero che gli stranieri sono i posteri d' oggi. Orbene, molti di essi che nei loro paesi ritenevano l'Italia sotto il giogo della dittatura mussoliniana, dopo l'inchiesta sul posto che ognuno di loro ha compiuto, hanno dovuto riconoscere che gl'italiani sono a ragione fieri del loro Duce, ed a lui grati

per il suo governo sapiente: il giogo non è che nella mente malata dei detrattori del Regime.

Ma la prova che l' Italia è totalitariamente fascista essa l' ha data in occasione delle ultime elezioni politiche. Le cifre sono di per sè eloquentissime. Ma non è solo nel risultato plebiscitario dell'elezione la significativa importanza ch'essa ha, ma sibbene — sovrattutto — nel modo come essa si svolse. Questa è l' opinione dei magistrati, i quali sono specialmente competenti al riguardo perchè, durante tutta la loro carriera hanno preso parte, come presidenti dei seggi elettorali, alle elezioni politiche ed amministrative, che ogni anno tenevano in agitazione il paese.

Orbene è loro constatazione unanime, sicura, che mai l' elettore è stato lasciato in completa balìa di sè stesso come nelle ultime elezioni; mai era stato possibile ai presidenti di ottenere che tutti gli elettori, senza eccezione di sorta, facessero il preventivo ingresso nella cabina d' isolamento come fu rigorosamente eseguito nel 24 marzo 1929; mai l' elettore si sentì così libero e sicuro di poter dare il suo voto con tutte le garanzie della segretezza.

La presidenza d' un seggio elettorale nei tempi passati era considerata dai magistrati una vera fatica d' Ercole, insidiata com'era da tutte le parti, apertamente o subdolamente, con violenze o con blandizie, la sincerità del voto. Nè s'era vista mai in Italia una elezione così tranquilla, disciplinata e sovrattutto libera. E poichè, come si disse, le cifre sono di per sè eloquenti (iscritti n. 9.673.049 — votanti 8.663.412 —

favorevoli 8.519.559 — contrari 135.761 — nulli 8.092) ben si può affermare che il plebiscito delle ultime elezioni è la prova più sicura che l'Italia è totalitariamente fascista.

Ecco perchè la ricordata doglianza del nostro giovane fascista è fondata, dato che oggidì l'Italia senza riserve od eccezioni di sorta, accetta il suo Governo fascista e n'è orgogliosa.

II. — Manca in realtà un libro col quale sia stata succintamente messa nella giusta luce la condizione dell'Italia nostra nell'immediato dopo guerra, nel periodo, cioè, in cui più specialmente il regime demo-liberale aveva mostrato la sua impotenza di fronte al dilagare delle prepotenti forze sovversive. Queste modeste note certamente non possono supplire alla mancanza; basterebbe che esse servissero d'incitamento a che la lacuna sia colmata. Giacchè non può che essere insufficiente il contributo che al riguardo il magistrato può portare. La terribile situazione nella quale l'Italia si dibatteva prima della Marcia su Roma solo in parte sboccava in procedimenti penali, mentre talora assai più gravi e significativi, ai danni della Nazione agonizzante sotto il dominio delle forze antinazionali, erano gli episodi della vita quotidiana. Accanto ai grandi fatti, allo sciopero, per es. che ha provocato l'epica definitiva riscossa da parte del Fascismo, dopo il famoso *ultimatum* di Michele Bianchi, vi sono i più modesti fatterelli della cronaca spicciola che però valgono a dare l'idea precisa della gravità del momento. L'odio di clas-

se era giunto alla sua estrema esasperazione. Il disordine, le violenze ingiustificate esacerbavano gli animi e toglievano ogni attrattiva alla vita. Così la signora che per sua mala ventura erasi trovata a passare davanti allo stabilimento pirotecnico, al momento che ne uscivano *le operaie*, — noti bene il nostro giovane fascista, *le operaie*, egli che oggi vede solo come per l'opera di bene della pubblica assistenza (sovrattutto per la maternità ed infanzia) sia ingentilito sempre più l'animo delle donne operaie, — era circondata da quella folla esasperata, vituperata con tutti i qualificativi in uso nelle case di tolleranza, percossa, ridotta con gli abiti a brandelli. Un cancelliere già maturo d'età, lo stesso giorno che aveva indossato l' abito nuovo, fermatosi a guardare un edifizio in costruzione, riceveva addosso dall' alto del ponte dove stavano i muratori, fra le loro sghignazzate, una cazzuola di calce. E si potrebbe continuare per pagine e pagine con la narrazione di siffatti episodietti di cronaca spicciola, che erano poi i fatti comuni della tormentata vita quotidiana in ogni città. Basta tuttavia il cenno che se n'è fatto. Non è certo quella tal pazzerella che guida la mano di chi scrive queste note : chè i fatti narrati sono assolutamente veri.

Ma dove ? si chiederà. Non importa precisare. Da per tutto, anzi ; dove più, dove meno.

II.

Prima della Marcia su Roma.

I. — Permetta il lettore a questo punto che si ritorni, per un momento, ad un concetto già espresso. S'egli si sarà a caso avventurato per queste pagine, arrivato al punto dove si afferma che la magistratura ha validamente concorso a salvare l'Italia dall'imminente rovina, come il manipolo dei soldati, fedele alla ferrea consegna, trattiene, come può, combattendo virilmente, il nemico finchè non giunga l'esercito liberatore, solleverà stupefatto la testa per l'affermazione d'una verità, che si presenta di per sè irrefutabile, della quale però fino ad allora non aveva avuto sentore, che nessuno in ogni modo ripete e che perciò solo potrebbe sembrare incredibile.

Tutti, o singolarmente o come collettività, hanno presentato al Fascismo i titoli dei loro meriti per l' iscrizione nel gran libro delle benemerenze nazionali. La magistratura ha taciuto, com'è suo dovere. Non ha mai chiesto nulla. Nè questo scrittarello avrebbe visto la luce, se l'autore non vi fosse stato determinato dall' indignazione per l'ultima ingiuria, che ha sorpassato tutti i limiti.

Riprendiamo, dopo ciò, la narrazione interrotta.

Questa, beninteso, è dedicata al nostro giovane fascista. Egli intanto non vorrà trovare contraddittorie le due affermazioni : *a*) che il giudice ha validamente contribuito a salvare la patria dalla rovina ; *b*) che, ciononostante, modesto

è il contributo che il giudice stesso può portare per colmare la lacuna che il giovane fascista ha deplorato.

S'è già detto che l'importanza dei fatti non ha riferimento esclusivo a quelli che furono oggetto di sentenza del giudice. In ogni modo la pretesa contraddittorietà delle due affermazioni non riguarda la sostanza delle cose, ma si riferisce alle esigenze formali della raccolta dei fatti che caratterizzano quel tempo. La breve narrazione che vuolsi ora imprendere in questo modesto lavoretto ha un campo ben limitato. E' il presidente della corte d'assise di Bologna che rievoca i suoi ricordi intorno ai fatti (1) riferentisi al periodo immediatamente successivo alla vittoria della grande guerra e che furono oggetto dei giudizi di quella Corte negli anni 1922 - 1923. Ma Bologna — oggi roccaforte del Fascismo mentre era allora la prima delle così dette provincie rosse — e le consorelle città dell'Emilia e della Romagna non sono l'Italia tutta. D'altra parte l'incompletezza è evidente anche in relazione alla detta limitazione di tempo e di giurisdizione: in ordine al tempo perchè, in precedenza al detto biennio, le sentenze penali relative a fatti del genere sono moltissime e notevoli; ed in ordine alla giurisdizione perchè il quadro completo della criminalità politica della regione non potrebbe aversi

(1) Esiste al riguardo presso la corte d'appello di Bologna un rapporto del presidente stesso in data 23 dicembre 1923, nel quale sono esposti i fatti che saranno ricordati in questo capitolo.

senza tener conto di quelle emanate dai tribunali, pur esse importanti, specialmente quelle relative alle estorsioni nel periodo delle agitazioni agrarie.

II. — Possiamo tuttavia far qualche cenno di questi ultimi fatti. Prendiamo a caso uno dei comuni più piccoli del bolognese, ad es., *Casalecchio di Reno*; chè la situazione è uguale da per tutto. Nella citata sentenza 28 gennaio 1922 della Corte di Bologna si legge che nel 1920, durante il turbinoso periodo dell'agitazione agraria, che si proponeva di imporre il nuovo patto colonico tendente a trasformare la colonia in semplice contratto di lavoro, nel comune di Casalecchio di Reno, come in tutti gli altri comuni del bolognese, le organizzazioni socialiste facevano funzionare una speciale commissione esecutiva, comunemente detta *tribunale rosso*, perchè, a base delle più inaudite violenze, ottenesse che fosse loro assicurata la vittoria.

Per il comune di Casalecchio di Reno la Commissione esecutiva era composta..... No. Tralasciamo i nomi, la cui menzione ormai non ha importanza di sorta. Le parti lese erano tutte costituite da coloni che, non intendendo ulteriormente sottostare alle imposizioni dell' organizzazione, *che aveva vietato ogni lavoro agricolo per la raccolta della parte padronale*, (inorridirà il nostro giovane fascista, educato ai sani principi della Carta del lavoro, che è tutta informata alla necessità *della solidarietà dei vari fattori della produzione, mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di la-*

deserta. La vita gli è resa impossibile. O cedere o perire. La lega esige la più supina sottomissione per parte di tutti gli organizzati, *perinde ac cadaver*. L'infrazione, l'atto di crumiraggio — questa la brutta parola del gergo — era repressa con la massima severità.

Chi è dunque che invoca la libertà che si godeva prima del Regime Fascista?

III. — Talvolta il boicottaggio, con le relative taglie conseguenti, era ritenuto inadeguato alle infrazioni contro la disciplina delle leghe.

I fatti di *Guarda* (comune di Molinella — ottobre 1914) non costituiscono un episodio isolato, ma si ripeterono nella loro terribile tragicità. Allora sedici braccianti, non iscritti nelle leghe, liberi lavoratori o crumiri, com'erano appellati, si erano presentati a Guarda per trebbiare il grano in un fondo boicottato dalla lega. La folla bestiale dei leghisti del luogo li aggrediva; quattro erano uccisi a colpi di randello, altri feriti, mentre i superstiti terrorizzati fuggivano per la campagna in cerca d'un rifugio, ch'era loro negato. Tralasciamo di ricordare per la loro minore gravità, molti altri episodi di violenze contro i liberi lavoratori.

Sei anni dopo (il 9 agosto 1920) i guardiani della tenuta di *Portonovo* (comune di Medicina) imprendevano a trebbiare il grano, avendo cura, prima di cominciare il pericoloso lavoro colpito da inibizione delle leghe, di munirsi del permesso d'un tale, cui facevano capo le organizzazioni pro-

letarie del luogo. Avevano appena cominciato il lavoro, quando una folla d' oltre un migliaio di leghisti invase la tenuta e circondò i malcapitati guardiani, ai quali non valsero, per avere salva la vita, nè l' atto d' immediata sottomissione con la consegna della trebbiatrice alla turba, nè la presenza delle loro mogli e dei loro figlioletti. Davanti agli occhi esterrefatti di costoro furono massacrati Ghedini Gesù, Barbieri Luigi e Poletti Alberto, di null' altro colpevoli che di avere cercato d' impedire che andasse perduto il frutto del loro lavoro d' un anno (Assise di Bologna — novembre 1923).

IV. — Un bel nome che merita d' essere ricordato è quello del colono Guizzardi Gaetano di *Sant'Agata Bolognese*. Il 30 ottobre 1920 egli vi è ucciso di pieno giorno. A compiere la strage s' era mosso un gruppo di giovani, capitanato da un ex sergente degli arditi e perciò soprannominato l' Ardito. Il Guizzardi, per quanto fosse un modesto colono, è una figura eroica da collocare tra le più pure che nell' immediato dopo guerra incontrarono la morte per non rinunciare alla dignità d' uomo libero. La sua colpa di fronte ai sovversivi del luogo era tutta nel fatto ch' egli, il più animoso di pochi ribelli fra tutta la popolazione di Sant' Agata, non volle piegarsi alle imposizioni della lega, rifiutandosi d' entrare a farne parte. Non lo smossero nè il boicottaggio che fu tosto proclamato contro di lui e della sua famiglia, nè il pensiero dei gravi danni immancabili. Animoso ed intrepido, non era uomo da ricantucciarsi in sicuro nascondiglio al

giungere degli emissari della lega per la quotidiana violenza al ribelle, ma li sapeva affrontare e mettere in fuga. Il giorno prima dell' omicidio la dimostrazione davanti a casa sua era fatta al grido: " Non vogliamo che tu mandi i tuoi bambini alle scuole ,, . E perchè il fatto seguisse alla minaccia, su quei ragazzetti, all' uscire dalla scuola, erano versati secchi d' acqua non ad opera di coetanei, loro compagni di scuola — che sarebbe stato atto sempre deprecabile, ma tuttavia in qualche modo scusabile in ragione dell' età degli autori della violenza — ma sibbene ad opera di uomini fatti. Chi scrive queste note ha prestato l' opera sua di giudice anche fra popolazioni abissine ; ma non ha il ricordo di attentato così grave alla sacra inviolabilità del bambino. Quando la lega si persuase che il Guizzardi non si sarebbe mai piegato, fu decisa la sua strage (Assise di Bologna — febbraio 1923).

V. — Nè si creda che l' intervento della lega si limitasse alle sole competizioni concernenti il lavoro. Nulla essa rispettava. Per raggiungere i suoi fini non aveva ritegno di intervenire nei dissidi famigliari, interponendosi fra padre e figlio, a scapito del buon diritto e dell' autorità del primo. Tale è il caso di Sacchi Giovanni (Assise di Ravenna, gennaio 1923). Dacchè suo figlio maggiore aveva tolto moglie, la pace era scomparsa in quella tranquilla famiglia di coloni. La nuora ad ogni costo voleva separarsi dai suoceri contro la consuetudine locale, senza che a tale passo fosse determinata dal trattamento fattole in famiglia. Il figlio, indotto a ciò

dalla moglie, pretese d' avere senz' altro la propria parte del modesto patrimonio famigliare ed in misura tale da assorbirlo quasi completamente a danno dei suoi fratelli. E per ottenere lo scopo, s' iscrisse nella potente lega locale. Misura efficacissima invero, che portò l' immediata dichiarazione di boicottaggio, con tutte le sue terribili conseguenze, in danno del vecchio genitore, che non intendeva cedere alle imposizioni del figlio leghista. Il disgraziato, per poter vivere in pace, si decise a firmare delle cambiali. L' iniqua situazione ebbe termine il giorno in cui i fascisti delle vicine località piombarono sul luogo in spedizione punitiva. Il capolega fu ucciso. Il vecchio Sacchi venne denunciato come complice e sottoposto a giudizio. Ma, a parte la prova non chiara, consistente sovrattutto nel presupposto del suo giusto risentimento contro la lega, l' animo dei giurati, in un caso del genere, mal si sarebbe adattato ad un verdetto di condanna. E così fu ad opera della forte giurìa ravennate.

VI. — Il quadro della vita italiana — poichè, come già s' è detto, la situazione del bolognese era presso a poco quella di gran parte dell' Italia — nell' imminenza dell' intervento fascista, non sarebbe completo, almeno nelle sue grandi linee, se non si facesse menzione di altri due grandi fatti che hanno assunto importanza storica : l' eccidio di palazzo d' Accursio in Bologna (21 novembre 1920) al quale seguì poco dopo (20 dicembre 1920) l' imboscata dal Castello estense di Ferrara.

La propaganda d' odio e di ferocia, come già si disse, era intensa da per tutto: gli episodi narrati non lasciano luogo a dubbio. Le organizzazioni socialiste dominanti si proponevano la conquista di tutte le pubbliche amministrazioni per arrivare alla rovina dello Stato. « *Tanto peggio, tanto meglio* » si diceva allora.

Il 21 novembre 1921 s' insediava nel Palazzo d' Accursio di Bologna il nuovo consiglio comunale, in maggioranza socialista: i dodici consiglieri di minoranza decidevano d' assistere alla seduta. Sono fatti noti: il nostro giovane fascista non avrà certamente bisogno d' esserne informato in tutti i particolari. Era stata preordinata un' azione fra la piazza e l' aula per la distruzione del minuscolo gruppo di minoranza che, pur essendo composto di pochi, dava ombra ai dominatori. Fu ucciso l' avv. Giulio Giordani, mutilato di guerra, eroe purissimo, giovane d' animo mite.

Chi scrive queste note ha sempre presente davanti agli occhi quel giovane e già così valoroso professionista, sempre sorridente, buono al pari che intelligente, col quale, per le necessità del suo ufficio, aveva frequente contatto. La sua strage è stato l' errore massimo compiuto dalla classe dominante. Da quel momento la sua fine è irrimediabilmente segnata tanto è lo sdegno che il misfatto produsse in tutta Italia. E le giovani forze inquadrate nei fasci si prepararono per la riscossa.

Pochi giorni dopo dal Castello estense di Ferrara, sede dell' amministrazione provinciale, le guardie rosse che vi si

erano appostate, accoglievano a colpi di moschetto i giovani fascisti inquadrati per una dimostrazione contro i socialisti che avevano mancato all' impegno da loro assunto di non dar luogo a manifestazioni sovversive nel comizio ch' essi tenevano nel teatro comunale. In quella circostanza erano uccisi gli studenti Franco Gozzi, d' anni 22, e Magnani Natalino, d' anni 18, ed il contadino Giorgio Pagnoni. Circostanza veramente caratteristica messa in luce dall' istruttoria per quest' ultimo fatto è che la figura preminente nell' amministrazione provinciale di Ferrara era il portiere dell' ufficio il quale dava le disposizioni ch' egli riteneva del caso a quelli che normalmente sarebbero stati i suoi superiori, ai capi, cioè, dell' amministrazione, agl' impiegati, a tutti.

VI. — Questa succinta narrazione limitata, per le ragioni esposte, a poche provincie dell' Italia, incompleta anche in relazione a queste stesse provincie, può dare tuttavia un'idea dello stato di disordine nel quale si trovava l' Italia prima della Marcia su Roma. Ancora una volta giova ripetere che se i fatti esposti si riferiscono ad alcune provincie dell' Italia, la situazione era - dove più, dove meno - uguale da per tutto.

Basta all' uopo ricordare l' occupazione delle fabbriche che fu generale in quasi tutta l' Italia; la Fiat diventata *Fiat Soviet*; l' uccisione dei giovani Simula e Sonzini a Torino, in esecuzione di sentenze pronunciate dai tribunali rossi degli stabilimenti industriali......... Ma a che prò continuare questo elenco di nequizie?

VII. — La magistratura, ostacolata per tutti i versi nella sua attività, salvo, come si disse, la collaborazione della fida benemerita Arma dei CC. RR., ha sempre adempiuto, in silenzio, senza iattanze, ma senza paure, il suo dovere. Il Dovere: questa è stata sempre la sua divisa, nè vi ha mai mancato, alieno sempre il suo animo da preoccupazioni di carattere personale. S' è ricordato il manipolo dei soldati che trattiene il nemico: quello però è animato dalla speranza che giunga l' esercito liberatore. Il magistrato invece non aveva neppure il conforto di tale speranza: agiva in mezzo allo sconforto di tutti gli oppressi che si auguravano, come il minore dei mali, quella preconizzata rivoluzione sociale, pur che fosse finito lo stato d' indicibile sofferenza che angosciava la vita di tutti.

III.

Il Martirologio Fascista.

I. — S'avanza terribile il Fascismo per la conquista della patria in dissoluzione. Ma l'inizio della sua opera non è semplice nè facile. I sovversivi, intuito il pericolo, per contrastargli il passo non rifuggono dalle estreme violenze. L'avanzarsi delle novelle forze che dovevano salvare l'Italia avviene al prezzo del più puro sangue di tanti generosi.

Questo è il capitolo dedicato ai martiri. In relazione a questo argomento più che ad ogni altro si appalesa l'insufficienza — forse è più preciso dire l'ingiustizia — del racconto, il quale, limitato all'opera repressiva compiuta da un solo magistrato, comprende un numero esiguo di fatti fra gl'innumerevoli del genere che furono compiuti. Tuttavia, messo per tal modo il lettore sull'avviso che la narrazione è incompleta, essa gioverà in ogni caso a dare ai nostri giovani la sensazione almeno dei sacrifizi che il Fascismo ha compiuto.

Sia gloria sempiterna ai giovani martiri!

II. — A *Sala Bolognese*, la sera del 14 maggio 1921, sono radunati in casa di MONARI Aniceto alcuni giovani fascisti per compilare le schede per le elezioni amministrative

del giorno successivo. Alla casa del popolo si decide l'aggressione dei pochi animosi: un gruppo di una ventina di comunisti parte a notte inoltrata per l'impresa. In vicinanza della casa MONARI si danno a cantare il loro solito sconcio ritornello ingiurioso pei fascisti. Essi ben sanno che quei giovani a tale provocazione avrebbero commesso l'imprudenza di venir fuori. E così fu. Uscirono in istrada inermi: il solo MAZZETTI Severino portò seco la penna con cui attendeva al lavoro elettorale. E furono accolti a revolverate, per le quali MONARI Sebastiano rimase ucciso e VIGNUDELLI Umberto e MONARI Edmondo feriti (Assise di Bologna — maggio 1923).

A *Lugo*, il 10 Agosto 1921 cadevano vittime del proditorio agguato comunista i giovanetti fascisti FIGNA Paolo e BORTOLOTTI Giovanni (Assise di Ravenna — gennaio 1923).

Così pure, senza motivi di sorta, per solo odio politico, il 16 aprile 1922, in *Baricella*, il comunista SIMONCINI Luigi uccideva il giovane fascista BURIANI Ettore (Assise di Bologna — Aprile 1923).

Il 27 novembre 1921, si recavano in *Trebbo di Castelmaggiore* cinque giovani comunisti d'altra località col pretesto di vendere un periodico sovversivo. Incontratisi con alcuni fascisti, al grido: " All'armi, comunisti „, si avventavano contro di loro, uccidendo CESARI Ernesto e ferendo alcuni altri (Assise di Bologna — luglio 1923).

Dolorosa parimente l'uccisione del diciassettenne VACCARI Luigi, caduto il 28 agosto 1921 in *Poggetto di S. Pie-*

tro in Casale, pronunciando il nome di sua madre. Povero fiore reciso anzi tempo! La sua strage purtroppo è rimasta invendicata per il verdetto d'assoluzione dei giurati. (Assise di Bologna — novembre 1922).

A *Frassineto di Castel San Pietro*, il 23 novembre 1921, i comunisti fracassarono il cranio del fascista RAVAGLIA Remo e sventrarono BARNABÀ Giuseppe, sol perchè questi, pur essendo essi in tre soli e tutti inermi, s'era permesso di rivolgere ad un gruppo di sette od otto comunisti la domanda: " Scusate, ragazzi, non per offendervi, ma so che alcuno di questa località ha detto che, se fosse venuto qui un fascista di Gesso o di Sassoleone, lo avreste rovinato. „ (Assise di Bologna — novembre 1923).

Solo nel 29 luglio 1922 *Ravenna* dà la sua vittima, il giovane fascista GROSSI Aldo, caduto presso il circolo anarchico ad opera del comunista RUBBOLI Aldo che ferì a morte anche l'altro fascista GALADINI Ezio. L'uccisore, in carcere, confessava ai suoi compagni di detenzione che egli aveva provocato apposta i fascisti per prendere la rivincita contro di loro. (Assise di Ravenna — ottobre 1923).

A *Massalombarda*, il 1 marzo 1922, i sovversivi del luogo mossero compatti contro i pochi fascisti, dei quali uccisero, mediante due tremende pugnalate, il giovane Gino MARTELLI. Ed ai bravi carabinieri, accorsi subito sul posto, molti di quei comunisti facevano una dimostrazione ostile a base dei soliti improperi: " carne venduta, vigliacchi, delinquenti. „ (Assise di Ravenna — ottobre 1923).

III. — Tutte queste giovani vite, cadute per mano di sovversivi sono nobilissime e degne d'essere ricordate al pari di coloro che s'immolarono sul campo di battaglia per combattere i nemici esterni della Patria.

Ma tre figure fra tutte meritano d'essere ricordate:

1° — Rino Moretti, il giovane idealista, dipinto da tutti come ottimo sotto ogni rapporto, il 28 marzo 1921 era massacrato sulla piazza di *Portomaggiore.*

Marciando a capo d'un gruppo di fascisti, fatto segno alle contumelie, alle imprecazioni, alle minacce della folla comunista esasperata, egli si avvicinava al gruppo dei più facinorosi e pacatamente li arringava sui benefizi della loro attività, smentendo che i fascisti fossero avversari degli operai. Ad un tratto del suo pacifico discorso, si vide una mano armata di rivoltella protendersi avanti. Così il Moretti fu steso al suolo, dopo di che tal Maestri Isaia gli assestava vari colpi di bastone sul cranio. (Assise di Ferrara — marzo 1923).

2° — Dott. Carlo Bosi di Rimini. La repubblica di San Marino, nella primavera del 1921, era diventata il ricettacolo di tutta la delinquenza sovversiva delle regioni circostanti. Erano in numero d'un centinaio o poco meno ed usavano chiamarsi *profughi.* Ma non erano tranquilli, giacchè si parlava della probabilità che un'incursione fascista li snidasse e ponesse fine alla loro latitanza. Il 21 maggio 1921, il Dott. Bosi, con tutta la sua famiglia e con diversi amici, si recò

in gita di piacere da Rimini a S. Marino. L'attenzione dei sedicenti profughi fu attratta dai canti dalla comitiva, mentre pranzava alle Rupe. Fra l'altro avevano cantato l'inno: " *Giovinezza, giovinezza.* „ Questo fatto in relazione alla notata circostanza che l'automobile portava la bandierina tricolore esasperò quei comunisti ed accese nel loro animo propositi di vendetta. Scaglionatisi lungo lo stradale, attesero che la comitiva ripassasse pel viaggio di ritorno a Rimini e, senza che ricevessero provocazione alcuna, aprirono contro di quella un nutrito fuoco, tanto che il Dott. Bosi cadde colpito a morte.

3° — La signora Emma Cremonini in Gherardi. In frazione *Baragazza di Castiglione dei Pepoli* trovavasi a villeggiare la famiglia Gherardi di Bologna. Contro i due maschi, padre e figlio Gherardi, perchè fascisti, quella popolazione, composta nella massima parte di comunisti, dimostrò subito sentimenti ostili. Il 29 agosto 1921, per avere il giovane Gherardi rintuzzato un atto d'ingiusta violenza che gli era stato fatto, la folla ne assediò la casa col proposito di sterminare i due odiati fascisti. Già si complottava d'incendiare la casa o di scoperchiarla per farne uscire i Gherardi. Altri proponevano di rifarsela con le donne, piantandole contro una porta per fucilarle. Ed a chi faceva rilevare la mostruosa nefandità della proposta, fu risposto: " Per Dio! Il generale Cadorna non se la faceva coi genitori che accoglievano in casa i figli disertori? „ A questo punto s'erge e s'impone all'ammirazione commossa di tutti una figura di donna, che è una martire dell'amor materno, la signora Emma Cre-

monini, moglie e madre rispettiva dei due Gherardi. Essa lottò per oltre due ore, nell' attesa dei carabinieri, contro la folla infuriata, usando le sole armi che fossero in suo possesso, la bontà ed il sorriso. Una teste, che visse accanto a lei quei supremi indimenticabili momenti, ce la descrive calma e sorridente, dissimulando l' angoscia dell' animo suo di fronte al furore dei comunisti. Essa fu la prima ad essere colpita con un colpo di rivoltella. Ed uno degli aggressori, subito dopo il fatto, fu sentito a dire che una donna (certamente la Cremonini), mentre egli scendeva le scale, gli s' era attaccata alle gambe ed egli con una legnata alla testa l' aveva atterrata. (Assise di Bologna — marzo 1923).

IV.

Dopo la marcia su Roma.

I. — In ogni paese all'atto in cui vi si manifesta la rivoluzione, questa si presenta come un fatto antilegale, salvo poi ad entrare nel diritto non appena sia riuscita ad affermarsi. Perciò non è senza difficoltà l'opera del giudice in quel primo periodo.

Questo stato momentaneo di disagio — vano è negarlo — s'è verificato anche fra noi, giacchè, ridotte definitivamente all'impotenza le orde sovversive che funestavano il paese, il giudice s'è trovato a dover applicare a fatti schiettamente rivoluzionari leggi non rispondenti alle mutate condizioni della Nazione. Tali difficoltà, beninteso, riguardavano la sola giustizia penale, giacchè per le questioni civili la fede politica delle parti non può avere importanza, salvo qualche caso specialissimo, essendo principio indiscutibile che il debitore deve pagare. Perciò i rapporti fra magistratura e Rivoluzione fascista, sovrattutto nel periodo del primo assestamento di questa, vanno considerati quasi esclusivamente in relazione al campo penale, che è quello nel quale i fatti di natura sociale politica possono subire il freno dell'autorità giudiziaria. Per tale considerazione appunto si dovette riconoscere la preminenza della giustizia penale sulla civile. (1)

(1) V. Circolare del Ministero della giustizia nel bollettino ufficiale del Ministero, anno 1930, pag. 876.

Orbene è torto comune, anche delle persone più illuminate, che gl' inconvenienti derivanti dall' applicazione d' una legge non più rispondente allo spirito dei tempi siano addebitati a colpa del giudice, che l' applica e che ha il dovere di applicarla com' è, senza aggiungervi nulla di suo, anche per la necessità che siano segnalate al legislatore le modificazioni che debbono esservi apportate. Molto spesso gli addebiti che si fanno al giudice hanno l' indirizzo errato, giacchè dovrebbero invece essere rivolti al legislatore.

Il pubblico ignora quanti dolori costa al giudice questo suo dovere del quale è schiavo. Anch' egli, come ogni altro mortale, ha la più schietta sensibilità umana. La pubblica opinione spesso strepita domandandogli quello che la legge non gli consente di dare. Egli è un soldato che ha una dura consegna che deve rispettare e far rispettare, sempre ed in ogni caso, anche se vittime debbono esserne coloro coi quali vive in intima comunione di pensiero e di opinione.

Pensateci un po' su, critici passionati, se anche in buona fede ; pensateci a mente fredda. Non vi pare che quei magistrati, costituenti il collegio giudiziario che ha giudicato d' un fatto specialmente interessante per la pubblica opinione, non avrebbero chiesto di meglio, anche dal punto di vista del loro personale interesse, del quale però non si preoccupano mai, se nella legge avessero potuto attingere *almeno la possibilità* di giudicare secondo che il cuor loro dettava ? Non vi pare che quei giudici, schiavi del dovere, fedeli alla consegna fino al sacrificio, siano meritevoli di silenzioso rispet-

to? Soltanto di rispetto ed in silenzio. La lode essi non la vogliono, la respingono sdegnosamente, perchè non può essere accettata la lode quando l'atto sia compiuto a malincuore, solo per dovere.

In ogni modo anche in quel difficile momento gl'inconvenienti non furono molti nè gravi. Chè il giudice ha sempre interpretato la legge fascisticamente. E poichè — ne sia lodato il Signore — Fascismo è ordine, ossequio alla legge, rispetto incondizionato al principio d'autorità in uno Stato forte che risponde alla concezione del verbo mussoliniano — e ciò è sempre stato, come si disse, nel sangue del giudice italiano — il suo compito non poteva non esserne facilitato senza sforzo di adattamento.

Così potè rimediarsi nel miglior modo possibile alla condizione antitetica nella quale il giudice si trovava, dovendo applicare a fatti ch'erano una diretta, necessaria conseguenza dell'attività fascista per il trionfo della sua grande idea, quelle leggi ch'erano state create in tempi in cui dominavano criteri del tutto opposti. La legge penale nella maggior parte dei casi non ammette indagini sul movente del fatto, se non per tenerne conto in relazione alla quantità della pena applicabile. Ed il codice penale vigente, che è una delle principali riforme fasciste, concede solo una diminuzione della pena a favore di chi abbia commesso il fatto costituente reato per motivi di particolare valore morale o sociale.

II — Finalmente per sanare le antinomie inevitabili di quel primo periodo antilegale, venne ammesso per la prima volta col R. D. d'amnistia 22 dicembre 1922, n. 1641, l'elemento del *fine nazionale*, perchè " fossero messi nell'oblio molti dei fatti dai quali fu turbata, nella crisi di assestamento, la convivenza civile e cancellate le responsabilità penali di coloro che, sotto il fuoco delle passioni, s'indussero a violare quei limiti che le leggi assegnano all'autorità dei singoli e dei partiti, a tutela delle libertà e dei diritti pubblici e privati ". Così nella relazione premessa al detto decreto.

Le riviste di giurisprudenza, pur così fredde nella loro aridità, lasciano scorgere apertamente a chi sa consultarle tutto il sollievo della magistratura per il nuovo elemento introdotto nella legislazione penale, quello, cioè del fine nazionale. Da quel momento cade miserevolmente, come meritava, la stolta accusa, mormorata da taluno, d'una pretesa ostilità dei giudici contro il Fascismo, giacchè si vide come, se pure nei limiti consentiti dagli *strumenti di lavoro* (tolgo a prestito la frase da un eminente collega) di cui disponevano, fosse da loro fiancheggiata l'opera del Regime nei primi difficilissimi tempi.

E così si legge che è applicabile l'amnistia:

a) all'imputato di lesioni in persona di colui che, fra la turba che aveva invaso la casa comunale, calpestò la bandiera nazionale per far onta alla popolazione che voleva

festeggiare la vittoria delle armi italiane nella guerra mondiale. Si giudicò che in tal caso le lesioni erano state determinate non da motivi personali, ma da generoso risentimento e per fine nazionale (1);

b) all' imputato di danneggiamento di esercizi pubblici frequentati da elementi sovversivi, commesso da fascisti nel novembre 1921, per protestare contro la violenza di quelli che avevano tentato di appiccare il fuoco alla sede del fascio (2);

c) alle imputazioni di falso elevate contro un commissario prefettizio e riferentisi ad atti da lui compiuti durante le elezioni politiche al fine di far trionfare la lista del partito dell' ordine contro quella dei socialisti, concorrendo nella specie il movente politico ed il fine nazionale di difendere le patrie istituzioni contro un partito decisamente antinazionale e deleterio per la prosperità e per la grandezza della patria (3);

d) al danneggiamento commesso da fascisti sui mobili del circolo socialista, nel quale erano entrati rompendo i vetri della porta d' accesso, trattandosi evidentemente di reato determinato da movente politico, commesso per un mediato fine nazionale; (4)

---

(1) Corte di Cassazione 13 aprile 1923, ric. Beniolini.

(2) Corte di Cassazione 12 marzo 1923, ric. Benelli.

(3) Corte di Cassazione 4 maggio 1923, ric. Curatola.

(4) Corte di Cassazione 10 ottobre 1923, ric. Scorza.

Può essere sufficiente questo breve cenno, tanto più che la maggior parte delle cause penali a carico di fascisti venne liquidata in sede istruttoria con l' applicazione dell' amnistia in tutti i casi nei quali fu possibile ammettere, sia pure con la maggior larghezza di interpretazione, il fine nazionale.

III — Le persone sensate non possono attendersi che nelle competizioni giudiziarie abbia sempre ed in ogni caso ragione quello dei contendenti che si presenti nell' aula, dove il giudizio si svolge, tenendo il distintivo del partito all' occhiello: esso non conferisce un privilegio, impone solo dei doveri. La giustizia è presidio per tutti. Anche il ladro è tutelato contro le inutili violenze del derubato.

In quella maravigliosa sintesi, profonda al par che esauriente, della dottrina del Fascismo, scritta dal Duce per l' Enciclopedia italiana, che vale da sola tutti i volumi coi quali filosofi e giuristi si sono affannati a darci la nozione del Fascismo, dopo aver detto che il fascista " comprende la vita come dovere, elevazione, conquista „ ammonisce che " il Fascismo nega il concetto materialistico di felicità come possibile e lo abbandona agli economisti della prima metà del 700; nega, cioè, l' equazione *benessere-felicità* che convertirebbe gli uomini in animali, di una cosa sola pensosi: quella, cioè, di essere pasciuti e ingrassati, ridotti quindi alla pura e semplice vita vegetativa „.

Il Dovere adunque, sempre ed in ogni caso. E nel Dovere è il rispetto alla legge, che oggi dopo un decennio non può essere che legge fascista, e nessun privilegio.

IV — Il Duce, nella sua alta comprensione del valore dei servitori dello Stato, all'atto in cui assumeva il governo della travagliata Nazione, ha compiuto il gesto nobilissimo che ha commosso tutti i giudici, quando, col suo provvedimento della più alta significazione morale, ha elevato il Capo della Magistratura al primo gradino delle gerarchie statali. Essi si dichiarano paghi.

Oggi che è ripristinato l'impero della legge, come l'Italia nostra non vide mai in passato, i giudici attendono al loro grave lavoro con piena serenità e tranquillità d'animo.

Giunga pertanto al Duce il sincero libero plauso della magistratura italiana ed il ringraziamento più devoto: le leggi ch'egli le affida per la sua applicazione trovano nei giudici i più fidati servitori. La parola servitore a taluno può sembrare dura. A torto. Chè il giudice si gloria d'essere servitore della legge.

V — Superate con animo fascista le difficoltà inevitabili del periodo di assestamento, fortunatamente breve, l'opera della magistratura ha cessato d'essere all'ordine del giorno, come si dice, della pubblica discussione ed il suo lavoro si svolge in operoso silenzio. Nella tornata del 16 maggio 1929 della Camera dei Deputati, il Ministro della giustizia S. E. Rocco pronunziava queste memorabili parole che ancora una volta m'è grato ripetere: " Parlare della Magistratura italiana è per me sempre motivo di alta soddisfazione, perchè

più vivo accanto ad essa più mi convinco delle sue altissime virtù di carattere che si conservano integre in mezzo a difficoltà numerose, della sua dottrina, la quale è veramente elevata, della sua disciplina, del suo patriottismo. Anche e specialmente del suo patriottismo, perchè lo spirito del Fascismo — e qui confermo ciò che ha detto l'on. Morelli, — è penetrato nella Magistratura più rapidamente che in ogni altra categoria di funzionari e di professionisti.

Posta di fronte alla nuova legislazione fascista, la magistratura italiana, piena di dottrina, di senso pratico, ne ha penetrato completamente lo spirito, l'interpreta e l'applica con piena fedeltà „.

Dal punto di vista della fedeltà ai principî ai quali il Fascismo s'informa, non già per l'importanza o la difficoltà delle questioni risolte, non è fuor di luogo citare alcune fra le molte sentenze della Corte di Cassazione, che è la Suprema Corte regolatrice. Naturalmente, per le già dette ragioni, tali sentenze non possono essere che del ramo penale.

Omettiamo per le ovvie ragioni quelle sentenze, sia pure importantissime, che hanno risolto questioni di mero fatto ed in ogni caso quelle più recenti, posteriori, cioè, per fissare una data, alla solenne affermazione fatta con le ultime elezioni politiche che l'Italia è totalitariamente fascista. Ciò posto, crediamo di ricordare al lettore le seguenti sentenze:

A) — *La Milizia volontaria per la sicurezza nazionale è dell'esercito complemento necessario. Come tale, appartiene*

alle istituzioni costituzionali dello Stato ed il vilipendio contro la medesima costituisce il reato di cui all'articolo 126 cod. pen. 1889.

Tale massima proclamata in una sentenza del 1926 della Corte di Cassazione ha valso a troncare definivamente le astiose questioni che allora si dibattevano sulla costituzionalità della Milizia (1).

---

(1) — Diamo il testo della sentenza.

Corte di Cassazione - Sezione 1 — Udienza 1 Dicembre 1926.

Omissis. — A) Ritenuto che la questione che forma oggetto del motivo di ricorso si riduce sostanzialmente a quest'altra: costituisce l'esercito una delle istituzioni costituzionali dello Stato per modo che il vilipendio contro il medesimo possa essere represso a termini dell'art. 126 c. p.?

La dottrina dà risposta prevalentemente negativa a siffatta domanda, in dissidio con la giurisprudenza, la quale, più a contatto con la realtà della vita, sa meglio ribellarsi a quell'ingiustificata inversione di valori che deriva da certe formule grette, cristallizzate, per tutti i casi e per tutti i tempi.

La giurisprudenza adunque ha riconosciuto l'alto preminente valore dell'esercito, anche dal punto di vista costituzionale.

Si tenga pure presente la definizione che delle istituzioni tutelate dall'art. 126 ci dà la Relazione al Re:

" Non potevano essere che le fondamentali e, più specificatamente, le costituzionali dello Stato; quelle, cioè, di supremo ordine politico che, come tali, hanno la loro consacrazione nello Statuto del Regno ".

Alla stregua di siffatti principî non si può seriamente contestare che l'esercito sia una delle istituzioni costituzionali dello Stato. La sua importanza nella vita della Nazione è pari alle altissime benemerenze ch'egli s'è conquistato verso la medesima.

In certi momenti della storia, l'esercito si può dire che si identifichi con la Nazione stessa.

B) — *La mentalità liberale negli anni passati in relazione alle offese contro la Maestà del Re.*
Per la sussistenza del delitto previsto dall'art. 122 cod. pen. 1889 è indifferente che l'offesa al Re sia stata

---

Che sia anche istituzione di supremo ordine politico non si deve neppure dubitare, se all'aggettivo politico non voglia darsi un troppo ristretto significato, il quale, d'altra parte, porterebbe altresì alla esclusione del potere giurisdizionale, nei riguardi del quale non v'è stata mai contestazione.

La consacrazione nello statuto è nella forma più ampia e più degna, perchè ivi appunto si legge che ne è capo supremo il Re, il quale " comanda tutte le forze di terra e di mare „ (art. 5).

Il Supremo Collegio pertanto non può che persistere nella sua giurisprudenza, la quale ha pur compreso nella tutela dell'art. 126 c. p. non solo l'Arma benemerita dei reali carabinieri sotto il riflesso che dell'esercito essa è parte, e non certamente indegna, ma altresì l'abolita Regia Guardia, e questa non per le sue mansioni di polizia, ma perchè pur essa facente parte dei corpi armati dello Stato.

Nel caso concreto il vilipendio investe non solo l'Arma dei reali carabinieri, per la quale vale la giurisprudenza già accennata, ma anche la milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Nè in confronto di questa può adottarsi diversa decisione, dato ch'essa fa parte dei corpi armati dello Stato, e cioè dell'esercito, ed i suoi componenti sono soggetti alle stesse disposizioni disciplinari e penali di quelli appartenenti al Regio esercito (art. I R. D. 4 agosto 1921 N. 1292).

In particolar modo questo corpo di milizia volontaria, per le sue stesse mansioni, è dell'esercito complemento necessario, essendogli, fra l'altro, affidata (art. II R. D. precitato), incarico invero nobilissimo e degno, la istruzione premilitare per la preparazione al servizio di Dio e della Patria, ai cui nomi esso stesso è votato (art. 2 R. D. 14 gennaio 1923 n. 31), della generazione futura, alla quale l'opera d'ogni grande innovatore è più specialmente rivolta.

pronunciata in un ristretto colloquio privato. L'apprezzamento sull'opportunità che il delitto sia punito appartiene unicamente al Ministro della Giustizia. (1)

---

(1) Corte di Cassazione-Sezione 1 penale. Udienza 11 marzo 1927 *Sicurezza dello Stato (Delitti contro la) - Offese al Re - Colloquio privato - Autorizzazione del Ministero della giustizia* (c. p., art. 122, 1.

Omissis. — A) - Quanto al mònito che il ricorrente prende a prestito dall'autorità dell'Auriti, per lanciarlo alla magistratura: " Credo per fermo che non si troverebbe alcun magistrato il quale punisca per discorsi confidenziali o che dimenticasse che a costituire il reato doloso è necessario elemento l'intenzione di offendere ", il Supremo Collegio rileva come esso non sia stato citato a proposito, giacchè a parte ciò che è stato già detto a riguardo dell'elemento intenzionale, il discorso gravemente contumelioso pronunciato dalla ricorrente fu rivolto a chi, per essere fascista, doveva maggiormente sentire l'offesa contenuta nelle insane parole, le quali ebbero la loro ben significativa premessa nella frase: " Sono bolscevica e me ne vanto ". In ogni modo codeste preoccupazioni sull'incriminabilità delle frasi pronunciate in privato, che non trovano riscontro nella legge, sono un derivato di quella mentalità, che ha imperversato lungo tempo nelle nostre scuole dottrinarie, onde la imperante deviazione dal concetto di sana libertà faceva avversare questi ed altri delitti del genere e proclamava lecito che ogni cittadino potesse portare il suo colpo d'accetta al tronco dello Stato. Tuttavia devesi riconoscere che non soltanto oggi che la squisita sensibilità patriottica dei cittadini, per merito del Governo Nazionale, dà alla Maestà Regia il riconoscimento della sua alta forza morale, ma anche ai giorni in cui si riferisce quel mònito alla magistratura di preservarsi dalla taccia di servilismo, ond'era ripagata della sua indefettibile difesa dello Stato, si riconobbe che " il Re è anche una istituzione, ed ogni atto il quale menomi il decoro di tale istituzione dev'essere avversato " (Ellero, verbale XVIII della commissione di revisione).

Deve inoltre osservarsi che su questi giudizi incombe una duplice responsabilità: quella del magistrato, che è l'ordinaria responsabilità d'ogni giudizio, e quella del Ministro della Giustizia, cui unicamente, per la delicata natura della questione eminentemente politica, spetta decidere sulla opportunità che il giudizio abbia luogo (art. 124 c. p.).

C) — *Non è vietato al cittadino d'interessarsi delle cose concernenti la vita pubblica della Nazione; è vietato soltanto d'intralciare l'opera sapiente del Governo Fascista (1).*

---

(1) — Corte di Cassazione - Sezione I. Penale - Udienza 26 Novembre 1926.

Offesa al Capo del Governo - Motivazione. Limiti della medesima.

Omissis. — Che è vano prospettare davanti a questo collegio, sia pure sotto la consueta forma larvata della doglianza per difetto di motivazione, gli argomenti coi quali vuolsi dimostrare che le parole pronunciate, per quanto triviali, non erano, nè dal punto di vista obiettivo, nè da quello soggettivo, da ritenersi offensive. La Corte di merito ha ritenuto il contrario, con sufficiente motivazione. Non è dato a questo collegio sostituire diverso apprezzamento dei fatti a quello che la sentenza impugnata contiene, il suo compito essendo limitato a constatare se siasi ottemperato all'obbligo d'una legale e sufficiente motivazione. Questo non è certamente vulnerato, se, sussistendo, come nella specie sussistono, gli argomenti d'una valida e legale motivazione, sia sfuggita al giudice qualche frase men che precisa ed accettabile.

Tali argomenti non possono ritenersi svalutati per il fatto che la Corte di merito rimproverò al ricorrente d'aver seguito "il malvezzo di parlare di politica, senz'averne competenza".

Il concetto è senz'altro da condannare, nè deve trovar ricetto in una sentenza di giudice italiano, poichè non merita sia accreditata l'opinione per tal modo espressa, quasi che sia vietato, od altrimenti biasimevole, che il cittadino s'interessi delle cose attinenti alla vita pubblica del paese. E' vietato solo commettere reati, come quelli che il ricorrente ha commesso: è disdicevole intralciare l'opera di rigenerazione che il Governo va compiendo.

D) — *Grida sediziose - Inno Bandiera rossa.*

A parte che trattasi di questione di fatto, sottratta al giudicato del Supremo Collegio, se il canto del famigèrato inno comunista sia da considerarsi come manifestazione o grida sediziose contro i poteri dello Stato, essa è per lo meno anacronistica oggi che, stroncata l'opera delittuosa di sobillamento delle masse, sono dissipate dalla mente dei lavoratori tutte le nebbie d'un triste passato, non molto lontano (1).

---

(1) Corte di Cassazione - 1 Sezione penale - Udienza 14 marzo 1927. *Grida sediziose - Inno Bandiera rossa.*

Ricorre per cassazione il condannato deducendo che il canto dell'inno " Bandiera rossa " in aperta campagna ed in carrozza non costituisce il reato previsto dall'art. 3 della legge anzidetta.

Ritenuto che fra le disposizioni transitorie contenute nella nuova legge di P. S. è l'art. 226 in cui è detto che fino all'attuazione del nuovo codice penale rimangono in vigore le disposizioni contenute nell'art. 3 del testo unico della legge di P. S. 30 giugno 1889 N. 6144: quello, cioè in applicazione del quale il ricorrente ha riportato condanna.

E' risaputo a tal riguardo, anche per la notizia che ne dà la relazione premessa alla nuova legge della P. S., che il legislatore si ripromette di disciplinare, nel codice penale attualmente in elaborazione, tutta la materia riguardante le grida e le altre manifestazioni sediziose.

Accertata pertanto l'attuale efficacia della disposizione di legge applicata al ricorrente, osserva il Supremo Collegio che è questione di mero fatto lo stabilire se il canto del famigerato inno comunista " Bandiera rossa " che lanciava ai lavoratori il grido di ribellione " *dai campi al mare, alla miniera, all'officina* " sia da considerarsi come manifestazione o grida sediziose contro i poteri dello Stato.

E) — *Incitamento all'odio fra le classi sociali.*

Fascismo e Stato fascista sono termini equivalenti. La lotta contro il Fascismo può assurgere a reato di ben altra gravità che non sia quello d'incitamento all'odio (1).

Una tale discussione, del tutto anacronistica, oggi che, stroncata l'opera delittuosa di sobillamento delle masse, sono dissipate dalla mente dei lavoratori tutte le nebbie d'un triste passato non molto lontano, reca quasi un senso di stupore. In ogni modo essa non può essere ripetuta in questa sede, non essendo consentito al Supremo Collegio il sindacato sulla questione di fatto decisa dal giudice competente.

Non si può dire che manchino gli altri estremi necessari a costituire il reato di cui trattasi, dato che la sentenza impugnata accerta che il ricorrente, stando sopra un camion con altri suoi amici, si diede a cantare quell'inno anche quando giunse in località dove si trovava un gruppo di lavoratori fascisti. Ora, allo stesso modo come fu giudicato sussistente il reato ove le grida sediziose siano lanciate in un teatro od in una pubblica piazza, rettamente deve intendersi che il gruppo dei lavoratori fascisti, offeso per tal modo nei suoi sentimenti di devozione al Regime sia sufficiente a costituire quella riunione od assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico, in occasione della quale soltanto può essere consumato il reato di cui ora discutesi.

(1) Corte di Cassazione — 1ª Sezione Penale — Udienza 14 Marzo 1927.

Incitamento all'odio fra le classi sociali.

Omissis. — Ritenuto che la Corte di merito ha insindacabilmente accertato che il ricorrente ha divulgato pubblicamente fra i suoi compagni di fede gli opuscoli di propaganda sovversiva che la sezione del partito socialista di Verona gli aveva rimesso in uno o più pacchi. La stessa Corte ha pure insindacabilmente accertato che tale divulgazione era fatta coll'intendimento di incitare la classe proletaria all' odio verso la classe borghese.

F) — *Delitti contro i poteri dello Stato. Vilipendio delle istituzioni costituzionali. Tale è il Governo, non però i sindacati fascisti alla data della sentenza (27 gennaio 1928).*

Sono per tal modo accertati gli estremi del delitto di cui all'articolo 247 C. P., per il quale il ricorrente ha riportato condanna.

Nè sussiste che l'impugnata sentenza confonda il significato che è da attribuire alle parole *classe sociale*, intendendo per tale anche un semplice partito politico, quale il fascista.

Basta la lettura della medesima per rilevare come, nell'insindacabile apprezzamento della Corte di merito, sia stato ritenuto che l'insidiosa propaganda avesse lo scopo di porre l'una contro l'altra le due principali categorie organiche permanenti della popolazione in rapporto al loro stato economico, e cioè, la classe dei lavoratori contro la classe borghese, coll'intendimento di perpetuare quella tragica lotta, così funesta agli un ed agli altri, alla quale oggi è sostituita quella saggia collaborazione propugnata dal Governo Nazionale, la quale vuole egualmente contemperati, nelle loro esigenze, gli interessi dell'una e dell'altra, per il bene dei singoli e della nazione.

Non è esatto pertanto che la sentenza stessa abbia inteso parlare di lotta politica, fra partiti che si contendono il campo per il Governo dello Stato e precisamente tra il partito fascista ed il partito socialista.

Tutto ciò, d'altronde, è fuori della realtà attuale delle cose. Chè la lotta delittuosamente condotta contro il Fascismo — Fascismo e Stato fascista sono termini equivalenti — può assurgere a reato di ben altra gravità che quello che è stato contestato al ricorrente.

E fra le attuali realtà è pur questa — ed è significativa assai — che la presente sentenza, nell'indicare la data di sua deliberazione, porta anche l'accenno: ***Anno quinto dell'era Fascista.***

La più grande e geniale concezione che nel reggimento degli Stati registri la storia moderna è l'ordinamento corporativo, nella creazione del quale ha culminato nel suo quinto anno la Rivoluzione fascista. (1)

---

(1) Corte di Cassazione — 1ª Sezione Penale — Udienza 27 Gennaio 1929.

Stato (Delitti contro i poteri dello) — Vilipendio delle istituzioni costituzionali — Governo — E' tale — Sindacati fascisti — Non sono tali (C. P., art. 126).

Omissis. — Ritenuto che il fatto materiale affermato dai giurati è il seguente: " Sussiste il fatto che il 4 giugno 1926 e precedentemente in Gubbio taluno pubblicamente vilipese istituzioni costituzionali dello Stato inneggiando alla caduta del Governo di S. E. Mussolini e raccomandando a Bittellini Giovanni di non far parte dei sindacati fascisti dei coloni perchè questi non erano che una turlupinatura del Governo fascista in danno dei lavoratori e specialmente dei contadini, per favorire i padroni ed i signori, soggiungendo che quanto prima il Governo fascista sarebbe stato rovesciato da un Governo rosso come in Russia ".

Omissis. — Ritenuto che l'applicazione dell'art. 126 C. P. offre periodicamente al S. C. l'occasione di prendere in esame la questione quali siano le istituzioni costituzionali dello Stato, le quali, come è spiegato nella relazione al Re, sono le fondamentali, quelle, cioè, di supremo ordine politico che trovano nello Statuto del Regno la loro consacrazione.

Intanto giova premettere che è questione di fatto accertare non solo se sia stato consumato pubblico vilipendio verso una istituzione statale, ma anche quale di siffatte istituzioni siasi voluto vilipendere.

Viceversa è questione di diritto, sottratta al giudizio dei giurati, lo stabilire se l'istituzione da loro designata come soggetto passivo del reato sia una delle istituzioni costituzionali dello Stato.

Nel caso in esame la formula nella quale è compreso il fatto materiale della causa si appalesa manchevole, giacchè, eccedendo i limiti entro i quali dev'essere contenuto il giudizio di fatto di competenza della giuria,

G) — *Chiusura di stabilimento industriale per evitare la rovina dell' azienda. Inesistenza del reato di serrata.*

La Carta del lavoro deliberata dal Gran Consiglio Fascista nel Natale di Roma, ricorrendo il quinto anno della Rivoluzione, non è atto legislativo. Tuttavia essa

---

essa specifica che il delittuoso attacco era rivolto alle istituzioni costituzionali dello Stato, senza designare espressamente quale di esse era stata presa di mira.

Tuttavia, nell'ampia esposizione del fatto contenuta nella stessa formula, è dato di rilevare implicitamente, ma chiaramente, quale sia il soggetto passivo del reato.

Erra al riguardo la difesa quando mostra di ritenere che l'offesa sia stata rivolta esclusivamente al sindacato fascista dei coloni, per dedurne che questo non può costituire una delle istituzioni tutelate dall'art. 126 C. p. e conseguentemente che manchi uno degli estremi costitutivi del reato.

Senza necessità di invadere il campo riservato al giudice del merito, risulta di per sè evidente che la contumeliosa censura investe anzitutto direttamente il Governo Nazionale per la creazione del sindacato fascista dei coloni, che fa capo alla federazione nazionale dei sindacati fascisti della agricoltura, la quale riunisce sotto il simbolo del littorio i lavoratori di ambo i sessi, di ogni attività, manuale, tecnica e amministrativa, nell' ambito dell' agricoltura, ed ha avuto il suo giuridico riconoscimento con il R. D. 26 settembre 1926, n. 1718.

Il soggetto passivo del reato resta così designato nel Governo Nazionale preso di mira appunto in quella che costituisce la più grande e geniale concezione che nel reggimento degli Stati registri la storia moderna, e cioè l' ordinamento corporativo nella creazione del quale ha culminato, nel suo 5° anno la *Rivoluzione* fascista: *la parola ben può trovare ricetto nella sentenza, se è accolta dalla legge, e, meglio ancora, se essa è nella realtà storica di quest' ultimo quinquennio di vita nazionale.*

è un documento dello Stato Corporativo dal quale non si può prescindere. In ogni modo pur facendo l' augurio che tutte le sue massime siano presto tradotte in legge, esse valgono d' illustrazione alla legge fondamentale 3 aprile 1926 (sentenza 20 aprile 1928). (1)

Non è mestieri soffermarsi a dimostrare che il Governo, nella scala delle istituzioni fondamentali dello Stato, viene immediatamente dopo la Corona, essendo il supremo depositario del potere esecutivo.

Ciò premesso, e constatato che la figura del reato è per tal modo completa in tutti i suoi estremi, si può convenire con la difesa che anche il sindacato anzidetto è stato compreso nell' oltraggio.

Sono i sindacati fra le istituzioni costituzionali ?

Sul tronco del vecchio diritto costituzionale, rinnovando le stesse radici costituite dallo Statuto del Regno, la Rivoluzione va trionfalmente innestando il nuovo diritto nel quale è di particolare importanza la dignità d' ente pubblico riconosciuta al sindacato, ond' esso diventa organo dell' azione dello Stato. Queste basi sono sin da ora saldamente fissate nel nostro diritto positivo, se anche il complemento dell' opera, che porterà fra breve l' ingresso del sindacato nell' orbita costituzionale dello Stato, debba essere realizzato in questo sesto anno.

Perciò a questo punto il magistrato, che basa le sue decisioni soltanto sulle norme che siano diventate legge dello Stato, deve arrestarsi.

Onde la risposta definitiva alla domanda che la difesa muove con il suo motivo di ricorso potrà essere data esaurientemente solo in un prossimo domani : oggi come oggi non potrebbe essere che negativa.

Ciò il S. C. avverte ***ad abundantiam***, giacchè la sussistenza del reato è per le suesposte ragioni accertata.

(1) Corte di Cassazione — 1ª Sezione Penale — Udienza 20 aprile anno 1928.

Omissis — La Corte di Appello insindacabilmente afferma le seguenti circostanze di fatto :

a) — che lo Zanuso, nel febbraio 1927, aveva concordato con le sue operaie la diminuzione del salario da L. 11 a L. 10 giornaliere. Ma, es-

VI — Ai fini pei quali questa esposizione di giurisprudenza del Supremo Collegio è fatta, essa sembra sufficiente.

Ha detto il Ministro, in occasione del suo discorso alla Camera nella tornata già indicata: " E a questo proposito è

---

sendo queste ritornate sulla loro determinazione e richiesto il primitivo salario, lo Zanuso acconsentì, rifuse la lira già trattenuta sul salario del febbraio, e per il mese di marzo pagò le operaie in ragione di L. 11 giornaliere;

b) — che verso la metà di marzo stesso preavvisò le operaie che, appena terminata la scorta di materie prime esistente presso lo stabilimento, avrebbe sospeso il lavoro, come realmente fece al 30 detto mese;

c) — che deve escludersi che la serrata sia stata compiuta per imporre alle operaie una diminuzione di salario, essendo invece accertato che nei mesi precedenti alla serrata l'opificio lavorava con una perdita da cinque a sei mila lire al giorno per cui la riduzione di una lira sui salari per un intero mese non avrebbe coperto la perdita che l'azienda subiva per un sol giorno. Tale perdita sarebbe stata in misura non inferiore alle lire duemila giornaliere anche dopo l'acquisto dei bozzoli ai nuovi prezzi.

E pertanto la Corte di merito ha ritenuto che la serrata sia stata effettuata al solo scopo di non spingere l'azienda, già così duramente colpita dalla crisi, verso una vera e definitiva rovina, escluso ogni pensiero di influire sulle decisioni delle operaie, la cui totale rinunzia ai salari forse non sarebbe bastata a ristabilire l'equilibrio dell'azienda.

Sopra questi elementi di fatto, il cui accertamento appartiene alla responsabilità della Corte di merito, questo Collegio deve irrecusabilmente fondare il giudizio di diritto sulla violazione di legge che il P. M. ricorrente denuncia.

Occorre tener presente il testo della legge.

L'art. 18 della legge 3 aprile 1926, N. 563, relativa alla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro dispone:

pur doveroso tributare un alto elogio alla Corte di Cassazione la quale, proprio in questo campo della comprensione dello spirito del Regime e della sua legislazione, ha dato esempi luminosi „.

" La serrata e lo sciopero sono vietati.

" I datori di lavoro, che, senza giustificato motivo, ed al solo scopo di ottenere dai loro dipendenti modificazioni ai patti di lavoro vigenti, sospendono il lavoro nei loro stabilimenti, aziende od uffici, sono puniti ecc. „.

L' art. 95 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130 detta: " Quando la serrata, lo sciopero e l' irregolare prestazione del lavoro avvengano per scopi diversi da quelli indicati nell' art. 18 della legge 3 aprile 1926, si applicano le pene stabilite negli art. 235 primo comma e 236 C. P. e si procede d' ufficio „.

Uno dei pericoli maggiori, contro il quale è mestieri star sempre in guardia, è che lo zelo eccessivo dell' interprete non finisca per deturpare l' armonica concezione della legge, creata al fine della pacificatrice collaborazione fra datori di lavoro e operai, e la renda invece strumento di ingiusta oppressione.

Il dannoso eccesso non potrebbe verificarsi sol che l' interprete tenga presenti gl' immortali principi che lo Stato corporativo proclama nel paragrafo secondo della Carta del lavoro:

a) il lavoro, concepito come un dovere sociale, è, a questo titolo, e solo a questo titolo, tutelato dallo Stato corporativo;

b) gli obiettivi della produzione, il cui complesso è proclamato unitario dal punto di vista nazionale, sono pur essi unitari e si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale.

E' vero che la Carta del lavoro, deliberata dal Gran Consiglio Fascista nel Natale di Roma, ricorrendo il quinto anno della Rivoluzione, non è atto legislativo.

Tuttavia, in attesa che siano determinate le attribuzioni di questo Organo massimo del Regime, che fu detto eccezionale nel suo carattere di

Ed a mò di conclusione di queste modeste note sia lecito ricordare ai nostri detrattori, di tutti i tempi e di tutte le fedi, che i loro ingiusti attacchi intesi a scuotere la fiducia che dev' essere riposta nell' amministrazione della giu-

---

permanenza, la Carta del lavoro è documento fondamentale dello Stato corporativo.

In ogni modo, pur facendo l' augurio che tutte le sue massime siano presto tradotte in legge, è sufficiente rilevare, ai fini della presente decisione, che tutte quelle massime, che questa sentenza cita, sono sostanzialmente comprese nella citata legge del 3 aprile 1926 e valgono pertanto d' illustrazione alla medesima.

La novissima legislazione adunque è tutta permeata dalla necessità " della solidarietà fra i vari fattori della produzione mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori, e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione „. (paragrafo terzo della Carta).

Come logico corollario da tali premesse discende che serrata e sciopero sono fatti antigiuridici che la legge vieta: la definizione della serrata è contenuta nel 1° capov. dell' art. 18 sovrariportato.

Nonostante la loro diversa ed opposta essenza, serrata e sciopero sono compresi in un' unica disposizione, in quanto nella serrata di fronte al soggetto attivo del reato, che è il datore di lavoro, sta il soggetto passivo che è il dipendente operaio, mentre nello sciopero le parti s' invertono, rimanendo pur sempre l' un contro l' altro i due fattori essenziali della produzione.

La legge, che si denomina appunto della disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro, intanto considera e reprime serrata e sciopero, in quanto questi due reati costituiscono altrettanti atti di autodifesa di classe contro la lesione, reale o semplicemente ritenuta tale, dei propri interessi ad opera della classe opposta.

Lo Stato corporativo intende por fine a queste lotte interdicendo la autodifesa di classe, così come è interdetta l' autodifesa personale, sal-

stizia, nuocciono non a questa soltanto, ma alla Nazione intera.

Nè sembra eccessivo chiedere che, in compenso alle dure fatiche dei giudici, non sia dimenticato il monito di Ca-

---

vo, beninteso, in ordine a quest'ultima, le impellenti ed indilazionabili necessità dell'incolumità personale.

Questa è adunque l'ipotesi che l'art. 18 della legge prevede e reprime in quanto all'autodifesa d'una classe contro l'altra sostituisce la giurisdizione statale del lavoro. Le altre più gravi ipotesi dello sciopero nei pubblici servizi (art. 19), dello sciopero politico (art. 20) della serrata e dello sciopero allo scopo di esercitare una illegittima pressione sui pubblici poteri (art. 21), sono pur prese in considerazione dalla legge. Ma delle medesime questo Collegio non deve ora occuparsi, in quanto il campo della decisione è ristretto al caso di cui all'art. 18.

Ora al fatto commesso dal ricorrente, quale è stato insindacabilmente accertato dai giudici del merito, l'art. 18 è inapplicabile, perchè nella chiusura dello stabilimento i dipendenti lavoratori non possono costituire i soggetti passivi dell'eventuale reato. Qui non c'è ombra di conflitto fra le due classi, nè la chiusura rappresenta un'atto di autodifesa contro gli eccessi dell'altra classe in un caso in cui sia possibile ricorrere all'autorità. Continuare nell'esercizio dell'industria nelle disastrose condizioni avanti descritte, sarebbe stato atto di follia, in contrasto con gli stessi principî sanciti dalla Carta del lavoro, laddove agli industriali è imposto " l'obbligo di promuovere in tutti i modi l'aumento, il perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi „ (paragrafo ottavo). Pertanto nella chiusura dello stabilimento operata dal ricorrente, non ricorrono gli estremi con la sussistenza dei quali la chiusura diventa delittuosa serrata. Lo zelante interprete deve persuadersi che la qualità di industriale non è la camicia di Nesso, che, indossata, non possa più levarsi di dosso, anche se alla medesima siasi appreso il fuoco.

Quando poi quegli vuol contrapporre la esistenza della magistratura del lavoro, evidentemente dimentica che l'intervento di questa presup-

vour che diceva essere la pubblica estimazione la moneta con la quale meglio si retribuiscono i magistrati.

---

pone una " controversia, sia che verta sull' osservanza dei patti e delle altre norme esistenti, sia che verta sulla determinazione di nuove condizioni del lavoro " (paragrafo quinto della Carta).

Ed infine quando, come ultima trincea, si fa ricorso all' art. 95 del regolamento, basta, a dimostrazione della sua fallacia, ricordare che il regolamento non può creare, nè crea, una nuova e diversa figura di reato, in opposizione a quella repressa dall' art. 18 della legge, ma serve d' esplicazione a questa; onde la mancanza d' un giustificato motivo per la serrata è la base indispensabile pel reato, in ogni caso.

ANTONIO MARONGIU

Consigliere della Corte di Cassazione del Regno

distinti ossequi

Via del Colle Oppio, 50 (Colosseo) ROMA

INDICE

PARTE PRIMA

In difesa della Magistratura italiana

I. Il giudice nella pubblica opinione — Pag. 7

II. Il giudice nelle opere letterarie — » 13

III. Un tentativo di difesa, se è possibile — » 23

IV. Continua la difesa — » 26

PARTE SECONDA

La Magistratura italiana prima e dopo la Rivoluzione

I. Perchè i giovani sappiano e gl'immemori ricordino — Pag. 37

II. Prima della Marcia su Roma — » 43

III. Il martirologio fascista — » 55

IV. Dopo la Marcia su Roma — » 61